SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 settembre 1999, n. **344.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in località ladine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento».

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3, dopo le parole: «i posti vacanti e disponibili sono riservati» sono inserite le seguenti: «ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. Nelle scuole materne situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tal fine la legge provinciale prevede che nelle predette scuole, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità è riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbia dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da accertarsi secondo le modalità stabilite dalla medesima legge provinciale.».

2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976, n. 667, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1994, n. 38.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Per il titolo del D.Lgs. n. 592/1993 vedi nella nota al titolo.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del citato D.P.R. n. 670/1972, è il seguente:

«Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco».

Nota all'art. 1:

— I testi dei commi 3 e 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, già sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«3. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale — direttivo e docente — della provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado

delle località ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati *ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale*, a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi ad una commissione della quale fa parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle stesse scuole. Detta commissione è nominata dal sovrintendente scolastico avvalendosi anche dell'istituto culturale ladino.

4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle località ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.

4-bis. *Nelle scuole materne situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tal fine la legge provinciale prevede che nelle predette scuole, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità è riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbia dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da accertarsi secondo le modalità stabilite dalla medesima legge provinciale*».

99G0418

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 settembre 1999.

Revoca della somma di L. 11.835.252.656 di cui alle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1674/FPC del 24 marzo 1990 e n. 1885/FPC del 24 marzo 1990 concernenti misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana. (Ordinanza n. 3003).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1674/FPC del 24 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1989, con la quale è stata impegnata a favore della regione siciliana la somma di lire 487.145 milioni al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione medesima;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1885/FPC del 24 marzo 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 1990, con la quale è stato disposto a favore della regione siciliana un finanziamento suppletivo di lire 86.658 milioni ad integrazione dello stanziamento di cui all'ordinanza n. 1674/FPC;

Visto il decreto ministeriale n. 1216/Rep. del 18 dicembre 1990 con il quale è stato diminuito di L. 421.750.149 lo stanziamento di cui all'ordinanza n. 1885/FPC del 24 marzo 1990, per cui la somma complessivamente impegnata a favore della regione siciliana risulta pari a L. 573.381.249.851;

Considerato che ventisei lavori di cui al programma dell'ordinanza n. 1674/FPC risultano ultimati e collaudati con una economia di L. 11.835.252.656 a valere sul predetto stanziamento di L. 573.381.249.851;

Considerato che tale somma di L. 11.835.252.656 risulta tuttora disponibile sul capitolo 7582 del centro di responsabilità amministrativa n. 6 «protezione civile» di cui alla tabella n. 2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni legislative si può procedere alla revoca della residua disponibilità;

Sentita la regione siciliana;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 11.835.252.656 impegnata a favore della

regione siciliana con le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1674/FPC del 24 marzo 1990 e n. 1885/FPC del 24 marzo 1990.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, per interventi di protezione civile nell'ambito della regione siciliana.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A8288

ORDINANZA 30 settembre 1999.

Revoca della somma di L. 898.735 di cui al decreto ministeriale n. 11 del 2 gennaio 1991 concernente un finanziamento al comune di Montenero Val Cocchiara per il ripristino della rete idrica e fognante danneggiata dal sisma del 1984. (Ordinanza n. 3005).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto di rep. n. 11 del 2 gennaio 1991 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione al comune di Montenero Val Cocchiara (Isernia) della somma di lire 450.000.000, per il ripristino della rete idrica e fognante danneggiata dal sisma del 1984;

Vista la nota n. 1231 del 27 maggio 1998, con la quale il comune di Montenero Val Cocchiara dichiara un importo disponibile di L. 898.735 a valere sulla predetta somma di L. 450.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente disponibile sul cap. 7586 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 898.735 a valere sull'assegnazione di L. 450.000.000 disposta in favore del comune di Montenero Val Cocchiara con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 11 del 2 gennaio 1991, per il ripristino della rete idrica e fognante dal sisma del 1984.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A8340

ORDINANZA 30 settembre 1999.

Revoca della somma di L. 465.772.000 di cui al decreto ministeriale n. 44 del 15 febbraio 1985 concernente un finanziamento alla prefettura di Isernia per interventi urgenti di sistemazione a seguito del sisma del 1984. (Ordinanza n. 3006).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca

di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto n. 44 di rep. del 15 febbraio 1985 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione alla prefettura di Isernia di L. 1.500.000.000, per interventi urgenti a seguito del sisma 1984;

Vista la nota n. 75/168/P.C. del 28 agosto 1999, con la quale la prefettura di Isernia dichiara disponibile l'importo di L. 465.772.000 a valere sulla predetta somma di L. 1.500.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente disponibile sul cap. 7586 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 465.772.000 a valere sull'assegnazione di L. 1.500.000.000 disposta in favore della prefettura di Isernia con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 44 del 15 febbraio 1985, per la sistemazione di zone colpite dal sisma 1984.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A8341

ORDINANZA 30 settembre 1999.

Revoca della somma di L. 847.860 di cui al decreto ministeriale n. 954 del 25 settembre 1991 concernente un finanziamento al comune di Vastogirardi per il rifacimento della rete fognante comunale danneggiata dagli eventi sismici del 1984. (Ordinanza n. 3007).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto n. 954 di rep. del 25 settembre 1991 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione al comune di Vastogirardi (Isernia) della somma di L. 300.000.000, per i lavori di rifacimento della rete fognante comunale danneggiata dagli eventi sismici del 1984;

Vista la nota n. 1661 del 29 maggio 1998, con la quale il comune di Vastogirardi (Isernia) dichiara un importo disponibile di L. 847.860 a valere sulla predetta somma di L. 300.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente disponibile sul cap. 7586 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 847.860 a valere sull'assegnazione di L. 300.000.000 disposta in favore del comune di Vastogirardi con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 954 del 25 settembre 1991, per il rifacimento rete fognante.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A8342

ORDINANZA 30 settembre 1999.

Revoca della somma di L. 61.034.200 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 51 di rep. del 2 febbraio 1989 concernente disposizioni conseguenti al sisma 1984. (Ordinanza n. 3008).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 51 di rep. del 2 febbraio 1989 con il quale è stata assegnata al Provveditorato alle opere pubbliche regione Molise la somma di lire 4.000.000.000 per gli interventi disposti a seguito del sisma del 1984;

Vista la nota n. 3283 del 1° luglio 1998, con la quale il Provveditorato alle opere pubbliche per il Molise dichiara un importo disponibile di L. 61.034.200 a valere sulla predetta assegnazione di L. 4.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata al Provveditorato alle opere pubbliche per il Molise;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 61.034.200 assegnata al Provveditorato alle opere pubbliche per il Molise con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 51 di rep. del 2 febbraio 1989.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dal Provveditorato alle opere pubbliche per il Molise al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministero del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A8343

ORDINANZA 30 settembre 1999.

Revoca della somma di L. 61.458.080 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 3459 di rep. del 24 settembre 1985 concernente disposizioni conseguenti al sisma 1984. (Ordinanza n. 3009).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 3459 di rep. del 24 settembre 1985 con il quale è stata assegnata al Provveditorato alle opere pubbliche regione Molise la somma di L. 8.000.000.000 per gli interventi disposti a seguito del sisma del 1984;

Vista la nota n. 3283 del 1° luglio 1998, con la quale il Provveditorato alle opere pubbliche per il Molise dichiara un importo disponibile di L. 61.458.080 a valere sulla predetta assegnazione di L. 8.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata al Provveditorato alle opere pubbliche per il Molise;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 61.458.080 assegnata al Provveditorato alle opere pubbliche per il Molise con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 3459 di rep. del 24 settembre 1985.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dal Provveditorato alle opere pubbliche per il Molise al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministero del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A8344

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1999.

Determinazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies*, della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, e di giorni trenta, relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 1999;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni con la legge 12 luglio 1991, n. 202, il saggio di interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna ed oltre il periodo di giorni trenta relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, è stabilito nella misura del 2,24 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

99A8212

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 settembre 1999.

Riconoscimento del titolo di formazione professionale rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 18 dicembre 1998, con cui sono stati riconosciuti alla sig.ra Goegele Babette i titoli professionali conseguiti in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di scuola elementare, subordinatamente al superamento del tirocinio di adattamento;

Vista la nota del 10 agosto 1999, prot. n. 174/C30/a, con cui il Provveditorato agli studi di Imperia ha comunicato che l'interessata ha superato con esito favorevole la suddetta misura compensativa;

Decreta:

Il titolo «Zeugnis Über Die Erste Staatsprüfung Für Das Lehramt An Grund-Und Hauptschule», rilasciato a Stoccarda in data 2 luglio 1985, conseguito in Germania dalla sig.ra Goegele Babette, nata a Hockenheim, il 16 febbraio 1961, ed inerente alla professione di insegnante, costituisce per l'interessata, come integrato dalla misura compensativa indicata in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

Roma, 23 settembre 1999

Il direttore generale: MANIACI

99A8345

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 settembre 1999.

Disposizioni concernenti le modalità di pubblicità dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 aprile 1994;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 1994, con il quale vengono disciplinate le modalità di pubblicazione, presso i punti vendita carburanti, dei prezzi consigliati;

Considerata la necessità di tenere sotto costante osservazione la dinamica di formazione dei prezzi dei prodotti petroliferi anche al fine di rendere chiaro e trasparente, per i consumatori, il prezzo dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione esitati presso gli impianti di distribuzione dei carburanti;

Ritenuto di dover modificare le precedenti modalità di pubblicità dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione venduti presso gli impianti di distribuzione dei carburanti;

Decreta:

Art. 1.

1. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.

2. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi di ogni singolo prodotto nei confronti dei consumatori finali, è fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

3. Fino all'installazione di idonei cartelli o tabelle indicanti tali prezzi e comunque entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'obbligo di cui al comma precedente può essere soddisfatto mediante affissione di apposito avviso, in luogo visibile ed accessibile al pubblico.

4. L'art. 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 1994, è soppresso.

5. Rimangono invariate le altre disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1999

Il Ministro: BERSANI

99A8400

DECRETO 5 ottobre 1999.

Chiusura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dell'indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizio di vicinato cessati dall'attività.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede la concessione di un indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizio di vicinato, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio, al fine di favorire la loro ricollocazione professionale, con una dotazione finanziaria complessiva pari a lire cento miliardi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 23 giugno 1999, n. 252, recante norme per la concessione del predetto indennizzo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1999;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 4 del citato decreto interministeriale che prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi e che le domande pervenute successivamente a tale data sono restituite;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1999 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande di concessione del citato indennizzo con decorrenza dal 1° ottobre 1999 e sino al 30 giugno 2000;

Considerato che è stato accertato che le domande di concessione dell'indennizzo finora pervenute esauriscono tutti i fondi disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Alla data del 4 ottobre 1999 è stato accertato che le domande di concessione dell'indennizzo finora pervenute esauriscono tutti i fondi disponibili, le domande pervenute successivamente a tale data sono restituite.

Art. 2.

In conseguenza dell'accertato esaurimento dei fondi, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non possono essere presentate ulteriori domande per ottenere l'indennizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 4 agosto 1999.

Roma, 5 ottobre 1999

Il direttore generale: SAPPINO

99A8416

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 agosto 1999.

Esenzione dall'obbligo di dotazione ed uso del cronotachigrafo per autobus adibiti a scuola guida.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 179 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'uso del cronotachigrafo;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 20 dicembre 1985, n. 3820/85/CEE, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 20 dicembre 1985, n. 3821/85/CEE, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Considerato che i veicoli adibiti a scuola guida sono utilizzati da allievi che esercitano l'attività di guida per periodi di tempo limitati e, durante dette esercitazioni non vengono superati i limiti di velocità imposti dal codice della strada;

Visto l'art. 6 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, concernente il materiale per le esercitazioni e gli esami di guida di cui devono disporre le autoscuole;

Ravvisata l'opportunità di esentare gli autobus adibiti a scuola guida dall'obbligo di dotazione ed uso del cronotachigrafo;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 20 dicembre 1985, n. 3821, e dell'art. 13, paragrafo 1, lettera *j),* del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 20 dicembre 1985, n. 3820, gli autobus adibiti a scuola guida di cui all'art. 6, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono dispensati dall'obbligo di dotazione ed uso del cronotachigrafo.

Il presente decreto è comunicato alla Commissione europea ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1999

Il Ministro: TREU

99A8181

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

PROVVEDIMENTO 18 giugno 1999.

Documento di linee-guida per l'oncoematologia pediatrica. (Repertorio atti n. 708).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

Visto il documento di linee-guida di cui all'oggetto trasmesso dal Ministro della sanità il 12 maggio 1999;

Considerato che in sede tecnica Stato-regioni il 9 giugno 1999 i rappresentanti regionali hanno formulato alcune proposte di modifica al testo del documento che sono state accolte dal rappresentante del Ministero della sanità;

Visto il documento di linee-guida trasmesso il 14 giugno dal Ministero della sanità nel testo modificato secondo quanto concordato in sede tecnica;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome, espresso in questa seduta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo;

SANCISCE

il seguente accordo nei termini sottoindicati:

Il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome

concordano:

sulla necessità, al fine di uniformare e migliorare l'assistenza su tutto il territorio nazionale, di dare attuazione alle strategie indicate dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 per l'infanzia e l'adolescenza in particolare per quanto concerne la riorganizzazione del sistema della rete dei centri di oncoematologia pediatrica;

sull'opportunità della riorganizzazione e dell'adeguamento delle strutture pediatriche territoriali da parte delle regioni da perseguirsi tramite il coordinamento e l'integrazione dell'assistenza ospedaliera con l'offerta di servizi distrettuali e la valorizzazione del pediatra di famiglia;

convengono che:

per il perseguimento dei predetti obiettivi, il Ministro della sanità fornisca gli indirizzi e i criteri generali contenuti nel documento di linee guida per l'oncoematologia pediatrica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, fermo restando l'autonomia delle regioni e delle province autonome nell'adottare le soluzioni organizzative più idonee in relazione alle proprie esigenze.

Roma, 18 giugno 1999

Il Presidente
MATTARELLA

Il segretario
CARPANI

ALLEGATO

MINISTERO DELLA SANITÀ
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
COMMISSIONE ONCOLOGICA NAZIONALE

Linee guida per l'oncoematologia pediatrica.

PREMESSA

La promozione della salute è l'obiettivo principale del Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998\2000. Un sistema di servizi sanitari equo ed efficace, la garanzia di uguali opportunità di accesso agli stessi, rappresentano un elemento basilare per la fruizione del diritto alla salute.
Al fine di uniformare e migliorare l'assistenza su tutto il territorio nazionale, il Ministero della sanità, ha individuato nella produzione e diffusione di linee guida un valido strumento attraverso cui fornire alle amministrazioni regionali indicazioni idonee per la realizzazione ed il monitoraggio degli obiettivi prioritari di salute.
Tra le strategie di intervento indicate dal Piano per l'attuazione dell'obiettivo relativo all'infanzia-adolescenza , con particolare riferimento alla riorganizzazione della rete oncologica, figura la razionalizzazione dell'assistenza in età pediatrica, da perseguirsi tramite il coordinamento e l'integrazione dell'assistenza ospedaliera con l'offerta di servizi distrettuali e la valorizzazione del pediatra di famiglia.

La riorganizzazione e l'adeguamento delle strutture pediatriche territoriali devono essere valutati tenuto conto che:

1. Nei paesi industrializzati, il cancro rappresenta la prima causa di morte per malattia nella fascia di età 1-15 anni;

2. Le neoplasie in età pediatrica rappresentano una patologia rara, infatti l'atteso in Italia è di 1450 nuovi casi per anno, in soggetti di età inferiore ai 15 anni;

3. La mortalità per tumore si riduce in rapporto alla qualità degli interventi. Nei centri con larga esperienza si ottiene attualmente la guarigione del 70% dei piccoli pazienti;

4. Un ottimale intervento terapeutico si realizza attraverso una strategia multidisciplinare, attuabile preferibilmente presso grandi aziende ospedaliere, grandi Policlinici o IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) ove operano, in maniera integrata e transdisciplinare: pediatri esperti in oncoematologia, chirurghi, biologi, radioterapisti, patologi, radiologi, microbiologi, trasfusionalisti, specialisti d'organo o di apparati, nonché epidemiologi, statistici ed informatici e psicologi.

5. L'OMS ha definito i criteri, in termine di personale e di strutture , per la realizzazione dei presidi di **oncoematologia pediatrica**, definendo come ottimale un centro ogni 4-5 milioni di abitanti.

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

E' prerogativa delle regioni definire, nel proprio territorio, principi organizzativi, caratteristiche e distribuzione territoriale delle strutture e loro numero anche in rapporto a:

- caratteristiche epidemiologiche;
- realtà già operanti;
- priorità locali.

L'organizzazione dell'oncoematologia pediatrica deve garantire, ad ogni livello, il coordinamento di tutte le attività ed iniziative regionali. Per raggiungere questo obiettivo è opportuno che sia attuato un coordinamento regionale o interregionale, in caso di presidi a valenza multiregionale.
Per riorganizzare in maniera integrata i servizi, che si occupano di diagnosi e terapia nel settore dell'oncoematologia pediatrica e trapianto emopoietico, al fine di fornire prestazioni qualitativamente elevate ed economicamente convenienti, devono essere rispettati alcuni presupposti irrinunciabili attuali quali:

- coordinamento nazionale, nel rispetto delle realtà già operanti, per mantenere uniformità sul territorio nazionale, rispetto alle procedure relative a programmi di diagnosi e terapia;
- coordinamento e potenziamento dei programmi di aggiornamento ed educazione permanente del personale medico ed infermieristico;
- partecipazione integrata di varie competenze alla programmazione delle attività dei servizi;
- sviluppo di programmi per la verifica e la revisione della qualità delle prestazioni fornite.

Si raccomanda fortemente che, nelle regioni, in cui è presente un Centro di oncoematologia pediatrica e trapianto emopoietico di riferimento, sia inserita, nell'ambito della Commissione Oncologica Regionale, una figura di riferimento per l'oncoematologia pediatrica ed il trapianto emopoietico.
Le attività assistenziali al bambino con malattia oncoematologica o sottoposto a trapianto emopoietico, sono garantite attraverso i livelli di assistenza previsti dal Piano sanitario Nazionale 1998-2000, con le priorità indicate e con particolare riferimento a :

- assistenza sanitaria di base e specialistica;
- assistenza integrata in Aziende USL;
- assistenza integrata in Aziende Ospedaliere e\o Policlinici Universitari;
- IRCCS.

Sono previsti, a diversi livelli e con programmazione graduale, interventi di assistenza e prevenzione, tenuto conto delle figure professionali presenti, delle strutture disponibili e del loro impiego ottimale.
Gli interventi che dovranno essere integrati tra i diversi livelli riguardano diagnosi, trattamento, follow-up, riabilitazione, assistenza domiciliare, prevenzione primaria e secondaria.

1.Assistenza sanitaria di base e specialistica

A) Il pediatra di base, nell'ambito della specifica attività clinica prevista dagli accordi collettivi nazionali e regionali, interagisce con le strutture oncoematologiche pediatriche del territorio e dei presidi ospedalieri che, a vario titolo, sono coinvolti nell'assistenza in oncoematologia pediatrica. Ad esso vanno affidati i seguenti compiti:

- attività clinica, finalizzata alla diagnosi tempestiva ed alla collaborazione con i medici dei presidi ospedalieri, nel corso della stadiazione e delle fasi della terapia e del follow-up;

- assistenza domiciliare prevista nei presidi sociosanitari dalle Aziende USL;

- attività clinica finalizzata al monitoraggio ed alla diagnosi tempestiva nei gruppi di soggetti a rischio.

B) I Presidi sociosanitari delle Aziende USL si configurano come strutture di tipo ambulatoriale o consultoriale, con funzioni di filtro ed indirizzo per specifici percorsi assistenziali della popolazione in età pediatrica, dei soggetti lungo sopravviventi o malati cronici, verso i servizi specialistici degli stessi distretti o verso strutture specialistiche non solo pediatriche.
Compiti dell'assistenza sanitaria di base e specialistica sono:

- Diagnosi tempestiva in soggetti sintomatici;

- Monitoraggio dei gruppi a rischio.

2 Assistenza integrata in Presidi Ospedalieri di Aziende USL ed Ospedaliere

Le Unità satelliti (U.S)

Presso i Presidi di Aziende USL e ospedaliere va attivata una rete di U.S. composta da reparti\divisioni di pediatria, ematologia od oncologia (che potranno coincidere, laddove già esistenti, con i poli oncologici o dipartimenti oncologici, secondo quanto indicato dalle Linee Guida pubblicate da questo dicastero sulla Gazzetta Ufficiale n° 42 del 20\2\1996).
Partecipano altresì alle U.S. i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio, immunoterapia e trasfusione, assistenza sanitaria e sociale.
La U.S. deve essere dotata di posti letto in degenza a ciclo continuo ed a ciclo diurno, adeguati per un ottimale svolgimento delle attività.
Compiti delle U.S. sono la realizzazione del programma terapeutico e di monitoraggio, secondo i protocolli nazionali ed in sintonia con le indicazioni del Centro oncoematologico Pediatrico di Riferimento.

3. Assistenza integrata in Aziende Ospedaliere e\o Policlinici Universitari

Centro Oncoematologico Pediatrico di Riferimento(COPR)

Deve essere garantito almeno un COPR per un bacino d'utenza intorno ai 4 milioni di abitanti. Il COPR deve essere inserito in ambito pediatrico e deve comprendere reparti- divisioni di oncoematologia pediatrica, chirurgie generali e specialistiche, servizi di radioterapia, collocati in modo tale da garantire una effettiva attività integrata.
Partecipano altresì al COPR i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio, anestesia e rianimazione, di immunoematologia e trasfusionali, di anatomia patologica, psicologia, assistenza sanitaria e sociale.
Il COPR deve essere dotato di posti letto in degenza a ciclo continuo ed a ciclo diurno, nonché di una unità di trapianto emopoietico, adeguati per un ottimale svolgimento delle attività.
Compiti del COPR sono:
A) provvedere al coordinamento delle attività assistenziali e scientifiche attraverso:

- Adozione di protocolli diagnostici e terapeutici comuni;

- Anagrafe e monitoraggio dell'attività di sperimentazione clinica;

- Pianificazione e programmazione di studi epidemiologici, biologici e di verifiche cliniche comparative attraverso la collaborazione con enti nazionali ed internazionali;

- Identificazione di opportune risorse e consulenze territoriali per interventi riabilitativi fisici, psicologici e sociali, come parte del trattamento globale, in collaborazione con i familiari,

- Organizzazione di specifici corsi, stage, seminari per la formazione e l'aggiornamento del personale;

- Identificazione dei nuclei familiari con bambini con particolari anomalie congenite o genetiche o con immunodeficienze a rischio di sviluppare tumori,

- Organizzazione di incontri programmati con le locali associazioni di genitori per promuovere l'attività educativa dei familiari e dei pazienti;

- Istituzione di specifiche iniziative periferiche per la promozione delle attività di educazione oncologica pediatrica nel territorio;

- Verifica delle richieste di migrazione sanitaria.

B) ricevere i nuovi pazienti per la registrazione, la stadiazione diagnostica ed il piano di trattamento, che sarà attuato, in rapporto alla complessità del programma clinico terapeutico ed alle esigenze dei familiari, presso il centro stesso o in una U.S. o al domicilio.

C) provvedere all'attuazione dei programmi terapeutici comprendenti il trapianto emopoietico o di cellule staminali da donatore, favorendo ed interagendo con le strutture territoriali nazionali ed internazionali per la promozione della donazione di cellule staminali midollari, cordonali o periferiche.

D) coinvolgere attivamente i servizi territoriali nella gestione domiciliare del paziente oncologioco e nella sorveglianza degli effetti tardivi del trattamento e della malattia, attraverso la presa in carico dei pazienti, al fine di valutarne l'inserimento scolastico e sociale, l'idoneità sportiva e l'avvio alla attività lavorativa.

E) pilotare il passaggio dei pazienti ai sevizi della medicina di base, per consentire successivamente la verifica delle conseguenze tardive, che possono manifestarsi anche dopo molti anni dalla sospensione dei trattamenti.

4. Centro Oncoematologico Pediatrico di Riferimento Regionale
(COPRRe)

E' raccomandata la costituzione a livello regionale o interregionale, per regioni limitrofe, di un COPRRe. Oltre a svolgere i compiti COPR questa entità deve farsi carico delle seguenti funzioni:

- Supporto organizzativo alle attività svolte dai presidi esistenti sul territorio di competenza;
- Verifica delle richieste di migrazione sanitaria;
- Anagrafe e monitoraggio dell'attività di sperimentazione clinica;
- Osservatorio degli interventi di prevenzione;

In mancanza di costituzione di COPRRe le competenze e le funzioni saranno acquisite da un centro COPR, competente per territorio limitrofo.

5. IRCCS

Gli IRCCS possono assolvere, ove esistenti, alle funzioni di COPR, purché dotati delle competenze e delle strutture specificatamente richieste per i COPR.

99A8393

PROVVEDIMENTO 5 agosto 1999.

Documento di linee-guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario. (Repertorio atti n. 736).

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4 del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

Visto il documento di linee-guida in oggetto, trasmesso dal Ministero della sanità il 12 maggio 1999;

Considerato che in sede tecnica Stato-regioni, il 9 giugno 1999, i rappresentanti regionali, pur esprimendo una valutazione complessivamente positiva sul documento in esame, hanno rilevato l'opportunità di un incontro con i tecnici dell'ISPELS, al fine di approfondire e chiarire alcuni aspetti specificamente tecnici dello stesso e che il rappresentante del Ministero della sanità ha accolto la richiesta;

Visto il documento di linee-guida in questione, trasmesso nuovamente dal Ministero della sanità, il 13 luglio 1999, nella stesura modificata a seguito di quanto concordato con i rappresentanti regionali nel predetto incontro, tenutosi presso il Ministero della sanità il 7 luglio 1999;

Vista la nota del 13 luglio 1999, pervenuta dal coordinamento interregionale, nella quale le regioni esprimono avviso favorevole sul documento di linee guida nel testo trasmesso il 13 luglio 1999 dal Ministero della sanità;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza;

SANCISCE

il seguente accordo nei termini sottoindicati:

Il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

convengono che:

tra gli obiettivi indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000 si collocano gli interventi atti a migliorare la sicurezza delle strutture sanitarie pubbliche e private, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n. 242;

uno dei rischi rilevanti per la salute dei lavoratori in ambiente sanitario è quello derivante dall'esposizione ai chemioterapici antiblastici;

vengano forniti, tramite linee guida, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, gli indirizzi relativi alla valutazione della esposizione, alla sorveglianza sanitaria, alle misure di prevenzione, alle modalità operative, ai carichi lavorativi, alla suscettibilità individuale, utili alla prevenzione del rischio medesimo, considerata la possibile cancerogenicità di alcuni farmaci antiblastici;

il potenziale assorbimento, dovuto alla esposizione a chemioterapici antiblastici, possa essere sensibilmente ridotto adottando specifiche misure preventive;

concordano:

sulla necessità di centralizzare le strutture e le attività, al fine di garantire un adeguato sistema di protezione per i soggetti che impiegano professionalmente chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario;

sull'opportuna di istituire una specifica «Unità farmaci antitumorali», ai cui componenti affidare l'intero ciclo lavorativo: preparazione, trasporto, somministrazione, smaltimento, eliminazione degli escreti contaminati, manutenzione degli impianti;

sulla necessità che, al fine di ridurre al minimo i tempi necessari all'attuazione delle linee guida, le misure previste debbano essere realizzate entro tre anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento di linee guida, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 5 agosto 1999

Il Presidente
BELLILLO

Il segretario
CARPANI

ALLEGATO

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

COMMISSIONE ONCOLOGICA NAZIONALE

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI ESPOSTI A CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI IN AMBIENTE SANITARIO

1.PREMESSA

Il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, nell'ambito delle strategie per il cambiamento, pone tra i diversi obiettivi quello di migliorare la sicurezza delle strutture sanitarie pubbliche e private, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione, previste dai Decreti Legislativi 1 9 settembre 1994, n" 626 e 1 9 marzo 1996 n° 242.

Uno dei rischi rilevanti nel settore sanitario è quello derivante dall'esposizione ai chemioterapici antiblastici. Tale rischio è riferibile sia agli operatori sanitari, che ai pazienti.

Questo documento riguarda la protezione dei lavoratori esposti in ambiente sanitario a chemioterapici antiblastici.

Di particolare importanza è la valutazione dei possibili effetti esercitati da queste sostanze sulla salute dei soggetti professionalmente esposti.

Nonostante numerosi chemioterapici antiblastici siano stati riconosciuti dalla IARC (Intenational Agency for Research on Cancer) e da altre autorevoli agenzie internazionali come sostanze cancerogene o probabilmente cancerogene per l'uomo, a queste sostanze non si applicano le norme dei Titolo VII del D.Lgs. 6 26|94 " Protezione da agenti cancerogeni". Infatti, trattandosi di farmaci, non sono sottoposti alle disposizioni previste dalla Direttiva 67\548\CEE e quindi non è loro attribuibile la menzione R45 "Può provocare il cancro" o la menzione R49 "Può provocare il cancro per inalazione".

Su segnalazione dell'ISPESL, nel dicembre dei 1995, la Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale ha raccomandato "l'inclusione nell'allegato VIII del D.Lgs. 626\94 delle attività di preparazione, impiego e smaltimento di farmaci antiblastici ai fini dei trattamento terapeutico".

Nella tabella 1 è riportato un elenco, non esaustivo, dei chemioterapici antiblastici che sono stati classificati dalla IARC nel gruppo "cancerogeni certi per l'uomo" e nel gruppo "cancerogeni probabili per l'uomo". L'Agenzia è arrivata a queste definizioni prevalentemente attraverso la valutazione del rischio di " secondo tumore" che nei pazienti trattati con chemioterapici antiblastici può aumentare con l'aumento della sopravvivenza, Nei pazienti trattati per neoplasia è stato documentato lo sviluppo di tumori secondari non correlati con la patologia primitiva (es. aumentata incidenza, rispetto all'atteso, di leucemie acute mieloidi in soggetti con tumori solidi).

Gli effetti su soggetti professionalmente esposti sono di difficile dimostrazione. In soggetti di sesso femminile, gli studi disponibili suggeriscono la presenza di una associazione causale tra aumentata abortività durante il primo trimestre di gravidanza e manipolazione di farmaci antiblastici, senza la adozione di adeguate misure preventive.

Gli effetti citogenetici nei linfociti (frequenza di aberrazioni cromosomiche, di scambi tra cromatidi fratelli e di micronuclei), quali indicatori di effetti biologici precoci dell'esposizione a sostanze mutagene\ cancerogene sono tra i più studiati per la valutazione di gruppi a rischio. Tuttavia al momento non sono disponibili risultati univoci. Ciò è verosimilmente dovuto a differenti situazioni di esposizione studiate e a problematiche di tipo metodologico.

I dati di mortalità per tumore, nei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici, sono ancora oggi insufficienti per valutare un eventuale aumento dei rischio di sviluppare neoplasie a causa dell'esposizione.

2. Valutazione della esposizione

L'assorbimento dei chemioterapici antiblastici può avvenire per inalazione o attraverso la cute e le mucose quando si verifichi un contatto prolungato direttamente con i farmaci o con superfici ed indumenti da lavoro contaminati.

Le procedure di monitoraggio ambientale e biologico abitualmente utilizzate per quantificare l'esposizione risultano però, per quanto riguarda la manipolazione dei farmaci antiblastici, difficilmente applicabili per i seguenti motivi:

- campionamento ambientale (misurazione su campioni di aria) poco significativo a causa della particolare attività lavorativa;
- misure di contaminazione superficiale insufficienti per una stima dell'esposizione, anche se molto utili per la verifica della qualità delle procedure e dei mezzi di sicurezza;
- misure su matrici biologiche (urine, sangue) difficili a causa della scarsa sensibilità degli strumenti analitici alle bassissime dosi comunemente assorbibili durante le normali attività lavorative;
- tecniche analitiche non ancora definitivamente validate;
- elevato costo delle misurazioni.

La valutazione dell'esposizione è affidata pertanto alla raccolta (effettuata attraverso sopralluoghi conoscitivi da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente) ed elaborazione di informazioni relative a:

- modalità operative (caratteristiche delle lavorazioni, loro durata e frequenza);
- carichi di lavoro (quantitativi utilizzati dal singolo lavoratore);
    - presidi preventivi ambientali e personali;
    - condizioni igieniche dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione dei farmaci.

La valutazione dell'esposizione, che deve essere effettuata per tutte le situazioni lavorative in cui si usano chemioterapici antiblastici, deve prevedere l'impiego di una metodologia standardizzata per la raccolta delle informazioni che deve essere applicata dal Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente.

A questo proposito è auspicabile l'impiego, a livello nazionale, di sistemi di rilevazione tra foro confrontabili, articolati in sezioni dedicate ad ambiente, modalità di lavoro, personale impiegato, farmaci utilizzati.

Le informazioni raccolte permetteranno una classificazione delle diverse realtà ed attività lavorative attraverso la elaborazione di indici orientativi di esposizione. Sulla base di questi indici dovranno essere attuate, se necessarie, misure preventive immediate o avviate ulteriori procedure per la misurazione dei chemioterapici antiblastici su matrici ambientali e/o biologiche.

In considerazione dell'esposizione potenziale a miscele di chemioterapici, sono individuati, allo stato attuale delle conoscenze, alcuni farmaci da utilizzare come indicatori:

- ciclofosfamide
- 5-fluorouracile
- composti di coordinazione del platino.

La scala di priorità da seguire per la misurazione dei chemioterapici antiblastici è la seguente:

1. misure su materiale prelevato da superfici;
2. misure su materiale biologico;
3. misure atmosferiche (in particolare per la messa a punto di sistemi di aspirazione e ricambio dell'aria).

- La scelta dei criteri e dei metodi più idonei per tutti i tipi di valutazione indicati dovrà essere periodicamente adeguata agli aggiornamenti tecnici e scientifici della Medicina del Lavoro e dell'Igiene Industriale.

3. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria deve tenere conto che i farmaci antiblastici,in particolare gli agenti alchilanti, sono composti citotossici potenzialmente cancerogeni e possono causare effetti negativi sulla riproduzione in soggetti professionalmente esposti.
Sono stati inoltre descritti effetti irritativi ed allergici a carico detta cute, delle mucose oculari e dell'apparato respiratorio, perdita di capelli e peli, nausea, cefalea, vertigini, epatopatie ad impronta citolitica. Non sono attualmente disponibili test per verificare condizioni di ipersuscettibilità ed effetti biologici precoci a livello individuale.

Situazioni di suscettibilità individuale

Esistono situazioni fisiologiche e patologiche, congenite o acquisite, che potrebbero costituire condizioni di particolare suscettibilità o che potrebbero essere aggravate dall'esposizione professionale ad antiblastici e che pertanto devono essere attentamente valutate sia in fase di accertamenti preventivi (preesposizione) che di accertamenti periodici (durante l'esposizione).
Sono da considerare con particolare attenzione le seguenti situazioni:

- gravidanza ed allattamento (vedi allegato I);
- talassemie, emoglobinopatie, carenza da G6PD eritrocitaria;
- anemie, leucopenie e piastrinopenie di ogni origine;
- immunodeficienze congenite o acquisite;
- alterazioni della funzionalità epatica o renale;
- pregressa esposizione professionale a radiazioni ionizzanti o a sostanze cancerogene;
- precedenti terapie capaci di indurre ipoplasia midollare, in particolare trattamenti con farmaci antiblastici o con radiazioni ionizzanti;
- condizione di atopia, sia perché alcuni farmaci antiblastici sono potenzialmente allergizzanti, sia per la necessità di utilizzare guanti.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria si basa sulle seguenti indagini:

- anamnesi fisiologica
- anamnesi patologica remota e prossima
- anamnesi lavorativa
- esame obiettivo, con particolare valutazione della cute e degli annessi
- esame emocromocitometrico con formula leucocitaria, conteggio delle piastrine e reticolociti
- esame urine
- test di funzionalità epatica e renale.

Ulteriori accertamenti potranno essere previsti sulla base dei dati clinici.
Studi citogenetici a livello individuale, in particolare la determinazione della frequenza di aberrazioni cromosomiche in linfociti periferici, sono proponibili solo in situazioni eccezionali:

- abnorme assorbimento di farmaci antiblastici a causa di incidente lavorativo;
- patologia ematologica o cutanea di sospetta origine professionale da manipolazione di farmaci antiblastici.

In questi casi è necessario procedere alla sorveglianza sanitaria immediata.

La frequenza delle visite deve essere stabilita in funzione dell'entità dell'esposizione e di norma non deve comunque trascorrere un periodo superiore all'anno.

Giudizio di idoneità alla mansione specifica

Quando il lavoratore presenti una situazione patologica, anche non connessa con l'attività lavorativa, ma che possa essere da questa aggravata, si dovrà valutare l'opportunità di disporre un allontanamento temporaneo o definitivo dalla mansione specifica.
La formulazione del giudizio di idoneità specifica non può comunque prescindere dalla valutazione della esposizione.

4. Misure di prevenzione
E' necessario che l'esposizione professionale a chemioterapici antiblastici sia mantenuta entro i livelli più bassi possibile (principio "ALARA", as low as reasonably achievable, utilizzato in passato nei confronti delle radiazioni ionizzanti).

4.1 Sorgenti di esposizione
Negli ambienti di lavoro l'assorbimento può avvenire principalmente per via inalatoria o percutanea. Le altre vie di penetrazione nell'organismo, come ad esempio per via oculare, dovuta a spruzzi, e per via digestiva, dovuta ad ingestione di cibi contaminati sono occasionali e dovute ad incidenti. L'esposizione professionale a questi farmaci può coinvolgere differenti categorie di lavoratori e può verificarsi durante le diverse fasi della manipolazione.

4.1.1 Immagazzinamento
Le confezioni di farmaci non integre possono provocare esposizione degli operatori addetti al ricevimento e allo stoccaggio in farmacia e nei reparti oncologici.

4.1.2 Preparazione
Molti farmaci devono essere manipolati prima della somministrazione al paziente; il rischio di formazione di aerosoli per nebulizzazione e di spandimenti durante la fase di preparazione è molto elevato.
L'inquinamento atmosferico si verifica infatti maggiormente durante le fasi di:
- apertura della fiala
- estrazione dell'ago dal flacone
- trasferimento del farmaco dal flacone alla siringa o alla fleboclisi
- espulsione di aria dalla siringa per il dosaggio del farmaco.

4.1.3 Somministrazione
Il contatto cutaneo si può verificare soprattutto nel corso delle operazioni di somministrazione a causa di stravasi di liquido dai deflussori, dai flaconi e dalle connessioni.

4.1.4 Smaltimento
Un'esposizione professionale a queste sostanze può avvenire durante le operazioni di smaltimento. Devono essere considerati con particolare attenzione:
- materiali residui utilizzati nella preparazione e nella somministrazione
- mezzi protettivi individuali
- filtri delle cappe dopo la rimozione
- letterecci contaminati dagli escreti dei pazienti sottoposti a trattamento
  - urine dei pazienti trattati (che possono essere anche causa di inquinamento ambientale per la contaminazione nel sistema fognario)
  - eventuale nebulizzazione prodotta dal risciacquo dei servizi.

4.1.5 Manutenzione delle cappe

L'esposizione professionale può verificarsi durante la pulizia delle cappe e la rimozione dei filtri.

4.2 Centralizzazione delle strutture e delle attività

Il potenziale assorbimento dovuto alla esposizione a chemioterapici antiblastici può essere sensibilmente ridotto adottando specifiche misure preventive che riguardano in particolare la centralizzazione delle strutture e delle attività.

4.2.1 Centralizzazione delle strutture

Al fine di garantire un adeguato sistema di protezione per i soggetti che impiegano professionalmente queste sostanze negli ambienti sanitari, è opportuno prevedere la istituzione di una specifica "Unità Farmaci Antitumorali" ai cui componenti affidare l'intero ciclo lavorativo: preparazione, trasporto, somministrazione, smaltimento,eliminazione degli escreti contaminati, manutenzione degli impianti.

L'Unità Farmaci Antitumorali deve essere:

- CENTRALIZZATA: per impedire lo svolgimento senza controllo dì attività a rischio, realizzando nel contempo un non trascurabile risparmio economico.
- ISOLATA: in modo che, anche strutturalmente, risulti circoscritta e ben identificabile rispetto al restante ambiente sanitario.
- CHIUSA: per cui i materiali utilizzati nella manipolazione possano essere depositati in un unico luogo, dal quale si possano recuperare con la garanzia di un rapido e totale smaltimento e del soddisfacimento dei criteri di prevenzione e di protezione ambientale.
- PROTETTA: per consentire l'accesso al solo personale sanitario autorizzato.
- SEGNALATA: con appositi segnati di rischio.

4.2.2 Centralizzazione delle attività

Il personale dell'Unità Farmaci Antitumorali dovrà essere specificamente formato: Medici preferibilmente Oncologi Medici o Ematologi, Farmacisti, Infermieri, Tecnici di Farmacia o di Laboratorio, Ausiliari, Manutentori delle cappe e Addetti alle Pulizie. Dovrà essere opportunamente munito dì cartellino di identificazione recante il simbolo di sicurezza. Sarà in tal modo soddisfatto il criterio di protezione dei lavoratori che non sono specificamente addetti a queste attività.

Tutto il personale dovrà partecipare ad attività periodiche di formazione ed informazione e dovrà essere sottoposto a programmi di sorveglianza sanitaria.

4.3 Caratteristiche dei locali

I locali adibiti a immagazzinamento, preparazione e somministrazione devono rispondere in generale a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. 626\94.

4.3.1 Immagazzinamento

I locali specificamente destinati all'immagazzinamento dei chemioterapici antiblastici devono avere:

- idonei sistemi di aerazione
- pavimenti in materiale plastico facilmente lavabile.

4.3.2 Preparazione

I locali riservati alla preparazione dei chemioterapici antiblastici devono essere dotati di pavimento e pareti rivestite fino ad opportune altezze da materiale plastico facilmente lavabile (ad esempio PVC elettrosaldato munito di sguscio agli angoli)

E' opportuno poter disporre di una stanza filtro al fine di mantenere maggiormente isolato il locale di preparazione dagli altri locali.
Le porte di accesso dovrebbero essere del tipo a battente con apertura verso l' esterno.
Il locale deve inoltre essere protetto da turbolenze d'aria che potrebbero vanificare le misure di sicurezza.
All'interno della stanza deve essere previsto un "punto di decontaminazione" costitituito da un lavandino a pedale e da un lavaocchi di sicurezza.. La soluzione ideale sarebbe un apposito box o servizio con accesso alla stanza.
E' preferibile un sistema di condizionamento separato dall'impianto centralizzato. In caso di condizionamento centralizzato, la stanza dovrebbe essere munita di sistema di esclusione a pulsante del condizionamento stesso da azionare in caso di accidentali spandimenti di farmaci allo stato di polveri. La velocità dell'aria immessa dall'impianto non dovrebbe superare 0. 1 5 m/sec e i ricambi d'aria nel locale non dovrebbero essere inferiori ai 6 vol. di aria primaria per ora.
Nella stanza è opportuno installare un pulsante per i casi di emergenza e predisporre un sistema viva voce evitando la presenza di un telefono tradizionale.
All'interno della stanza filtro o del locale in cui si opera dovranno essere conservati i mezzi protettivi individuali e i mezzi di sicurezza da impiegare in caso di spandimenti accidentali (maschere, camici monouso, soluzione di ipoclorito di sodio al 10% per la neutralizzazione chimica).
La soluzione ottimale è rappresentata da un sistema con labirinto obbligato di docce ed ambiente filtro per gli indumenti da lavoro. Tuttavia può essere sufficiente la presenza di una doccia per le emergenze.

4.3.3 Somministrazione

I locali in cui avviene la somministrazione di chemioterapici antiblastici devono avere:
- idonei sistemi di aerazione
- pavimenti in materiale plastico facilmente lavabile
- un idoneo lavabo.

4.4 Sistemi di prevenzione ambientale

4.4.1 Cappe

La preparazione dei chemioterapici antiblastici deve essere eseguita sotto cappe posizionate lontano da fonti di calore e da eventuali correnti d'aria. La cappa consigliata è quella a flusso laminare verticale di classe II, nella quale il flusso d'aria, diretto dall'alto verso il basso, stabilisce una barriera fra l'interno della cappa e l'operatore. Questo tipo di cappa, integrata da appositi filtri ad alta efficienza, deve essere dotata di sistemi di espulsione all'esterno dell'aria filtrata, anche per garantire il mantenimento di un piano di lavoro asettico e una protezione sicura per il personale. Sono da evitare le cappe a flusso laminare orizzontale, che garantiscono l'asetticità, ma non la protezione dell'operatore. E' opportuno procedere ad un controllo periodico del corretto funzionamento delle cappe a flusso laminare .
Nei tempi di attuazione delle presenti linee guida, in via transitoria, può essere utilizzata ,laddove già esistente, una cappa chimica, anche se va tenuto presente che, a differenza della cappa a flusso laminare, non garantisce la necessaria sterilità dei preparati. La cappa chimica dovrà essere dotata di un ripiano a bordi rialzati, in modo da impedire eventuali versamenti verso l'esterno, dovrà avere uno scarico esterno dell'aria ed essere dotata di filtro a carbone attivo e prefiltro meccanico da sostituire, generalmente, dopo 1000 ore di attività. A tale scopo è raccomandata l'installazione di un contatore per valutare il carico di lavoro dell'apparecchiatura. La cappa chimica dovrà avere una velocità frontale di aspirazione di

almeno 0.5 m/sec. Le dimensioni delle cappe non devono essere troppo limitate, né troppo ampie in modo da controllare eventuali turbolenze ed evitare che sotto di esse vengano accumulati materiali non strettamente necessari per la lavorazione. Sono consigliabili le seguenti dimensioni: larghezza compresa fra 60 e 120 cm, volume non superiore a 0.5 metri cubi. La cappa dovrà inoltre essere dotata di una lampada UV da utilizzare sia per garantire un ambiente sterile, sia quale sistema didegradazione molecolare dei chemioterapici antiblastici in caso di residui accidentali in quanto molti di questi farmaci sono fotosensibili

Vanno in ogni caso rispettate le norme di buona tecnica relative all'uso delle cappe.

4.5 Mezzi protettivi individuali

E' indispensabile durante la manipolazione di chemioterapici antiblastici indossare i seguenti mezzi protettivi individuali monouso.

4.5.1 Guanti

Non esistono guanti capaci di garantire una impermeabilità assoluta a tutti i farmaci ed una lunga resistenza nel tempo.

L'unica raccomandazione significativa è quella di usare un doppio paio di guanti, cambiarli al massimo dopo 30 minuti e fare un adeguato lavaggio delle mani ad ogni ricambio.

Vanno preferiti guanti in latice di tipo chirurgico durante le mansioni che richiedono il rispetto di condizioni di sterilità, e guanti in latice da laboratorio per altre attività. Deve essere evitato l'uso di guanti contenenti polvere lubrificante, i cui residui sulle mani possono favorire l'assorbimento dei chemioterapici antiblastici.

Sono sconsigliati, ad eccezione che per l'uso di metotrexate, i guanti in PVC, che presentano l'inconveniente di una scarsa elasticità. Per carmustina e tioTEPA, che presentano alto "coefficiente dì permeabilità", è preferibile l'uso del doppio paio di guanti.

I guanti in latice da laboratorio vengono facilmente penetrati anche dalla dauno e doxorubicina.

4.5.2 Camici

Si consiglia l'utilizzo di camici monouso di tipo chirurgico a maniche lunghe con polsino a manicotto di elastico o maglia in modo da permettere che i guanti aderiscano sopra il camice stesso.

Il camice deve essere in T.N.T. (tessuto non tessuto) e non di stoffa. I camici da usare durante la preparazione devono essere muniti di rinforzo davanti e sugli avambracci. I rinforzi non sono invece necessari per le operazioni di somministrazione.

4.5.3 Maschere, cuffie ed occhiali protettivi

E' consigliabile l'uso di maschere a conchiglia, appartenenti alla classe di protezione FFP2S,con omologazione secondo la norma europea EN 149, conformi alla Direttiva CEE 686\86 recepita dal D.Lgs. 475 del 4-12-1992. Le maschere dì tipo chirurgico non garantiscono infatti una sufficiente protezione. Gli occhiali devono essere dotati di protezione laterale. Maschere e occhiali non sono necessari durante il lavoro sotto cappa a flusso laminare verticale.Cuffie monouso in TNT devono essere utilizzate per proteggere i capelli da possibili contaminazioni

4.6 Tecniche di lavoro

Allo scopo di ridurre l'esposizione a chemioterapici antiblastici a livelli minimi è necessario che gli operatori adottino comportamenti preventivi prestabiliti, durante le varie fasi della manipolazione.

4.6.1 Operazioni di preparazione dei farmaci

a) I mezzi protettivi individuali vanno indossati e tolti possibilmente in un ambiente filtro attiguo al locale riservato alla preparazione.

b) Non è consentito bere, mangiare, fumare, truccarsi, masticare chewing-gum durante le operazioni di manipolazione e comunque all'interno dei locali.

c) Il piano di lavoro va lavato all'inizio e al termine del lavoro con ipoclorito dì sodio al 5% o altro prodotto idoneo tenendo conto dei tipo di materiale di cui è costituito il piano di lavoro.

d) Tutto l'occorrente per la preparazione va posizionato sotto la cappa prima di iniziare il lavoro e le operazioni di manipolazione vanno effettuate al centro della cappa.

e) Nella ricostituzione dei farmaci liofilizzati, per evitare spandimenti e nebulizzazioni, è opportuno utilizzare siringhe con attacco Luer Lock. In alternativa, può essere utilizzata una siringa con ago da insulina priva di stantuffo per creare un sistema a valvola che permetta l'equilibrio fra pressione interna ed esterna al flacone ed impedisca la nebulizzazione del farmaco al momento dell'estrazione dell'ago della siringa. Ove disponibili sono consigliabili altri dispositivi quali ad esempio filtri idrofobici ed equalizzatori di pressione a camera di espansione.

f) Nella preparazione dei farmaci, già contenuti in forma di soluti nelle fiale, la manovra di apertura delle fiale deve essere attuata dopo aver verificato che non sia rimasto liquido nella parte superiore e avvolgendo il collo della fiala con una garza sterile. L'apertura delle fiale deve essere attuata mediante movimenti delle mani rivolti verso l'esterno.

g) Nelle manovre di espulsione dell'aria dalla siringa e dosaggio dei farmaco, l'ago va protetto con garza sterile, onde evitare la contaminazione dell'operatore in caso di fuoriuscita del farmaco. Il farmaco dosato va introdotto nel flacone da fleboclisi perforando la parte centrale della membrana del tappo. Nel rmuovere la siringa dal flacone, il punto di fuoriuscita dell'ago va protetto con una garza onde evitare spandimenti.

h) Il deflussore va riempito previamente con una soluzione compatibile con il farmaco. Il tubo di collegamento del deflussore, una volta applicato al flacone per fleboclisi, va protetto con una garza sterile all'estremità a valle, chiusa con dispositivo Luer Lock, onde evitare la fuoriuscita dei farmaco.

4.6.2 Trasporto dei farmaci preparati

Il trasporto dei farmaci preparati deve essere effettuato su vassoi a bordi rialzati. Per tragitti lunghi i contenitori, sia siringhe che flaconi per fleboclisi, dovranno essere immessi in recipienti a tenuta che permettano di controllare eventuali fuoriuscite di citostatico in caso di cadute o versamenti accidentali.

4.6.3 Operazioni di somministrazione dei farmaci

Nella somministrazione per via endovenosa, occorre posizionare sotto il braccio del paziente un telino monouso impermeabile nella parte inferiore per evitare spandimenti sulle superfici o sui letterecci. La eventuale addizione di chemioterapici antiblastici deve avvenire tramite deflussore dotato di un raccordo ad "Y", posizionando garze sterili attorno al raccordo stesso.
Nella somministrazione per via orale, estrarre le compresse dal flacone facendole scivolare direttamente in un contenitore destinato al paziente. Se le compresse sono contenute in blister, la compressione dell'involucro per estrarre la capsula va fatta direttamente nel contenitore per il paziente.

4.6.4 Operazioni di manutenzione delle cappe e pulizia dei locali

Il locale, al momento della sostituzione dei filtri, dovrà essere completamente isolato e, se possibile, il sistema di condizionamento dovrà essere spento. L'addetto dovrà essere dotato di tuta monouso con cappuccio in T.N.T., maschera facciale a cartuccia o con aspirazione forzata di aria filtrata su carbone, guanti, soprascarpe monouso. Il filtro che dovrà essere montato possibilmente in modo da permettere nella rimozione la tecnica del Bag-Out, verrà messo in sicurezza con un sistema a doppio sacco chiuso ermeticamente e inviato a smaltimento.
Guanti, soprascarpe e tute saranno chiusi, all'interno della stanza, in apposito sacco e inviati allo smaltimento. Terminata l'operazione potrà essere riattivato il sistema di condizionamento e la stanza dovrà restare chiusa per almeno 30 minuti in modo da garantire un efficace ricambio d'aria nell'ambiente.
La pulizia deve essere a umido, deve partire dal luogo meno contaminato a quello più contaminato. Si raccomanda di usare detergenti a pH elevato (sapone di Marsiglia e ipoclorito di sodio). Gli accessori e il materiale per la pulizia devono essere utilizzati solo nei locali di manipolazione.
Ili personale addetto alle pulizie dei locali adibiti a trattamento e preparazione e dei servizi igienici utilizzati dai pazienti trattati dovrà avere un'adeguata preparazione; dovrà inoltre essere dotato di guanti, maschera del tipo FFP2S(norma CEE EN 149) durante la pulizia dei servizi igienici e calzari monouso.

4.6.5 Contaminazioni accidentali

Ogni contaminazione accidentale deve essere segnalata al Medico Competente, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e alla Direzione Sanitaria. In caso di contatto accidentale del farmaco con la cute l'operatore dovrà lavare accuratamente la parte contaminata, utilizzando abbondante acqua e sapone, eventualmente applicando antidoti, quindi consultare un medico.
In caso di contaminazione degli occhi è necessario lavarli accuratamente per almeno 15 minuti con acqua o soluzione fisiologica mediante l'utilizzo degli appositi dispositivi lavaocchi.

4.7 Smaltimento

Tutti i materiali residui dalle operazioni di manipolazione dei chemioterapici antiblastici (mezzi protettivi individuali monouso, telini assorbenti monouso, bacinelle, garze, cotone, fiale, flaconi, siringhe, deflussori, raccordi) devono essere considerati rifiuti speciali ospedalieri.
Quasi tutti i chemioterapici antiblastici sono sensibili al processo di termoossidazione (incenerimento), per temperature intorno ai 1 000\1200°C. La termoossidazione, pur distruggendo la molecola principale della sostanza, può comunque dare origine a derivati di combustione che conservano attività mutagena. E' pertanto preferibile effettuare un trattamento di inattivazione chimica prima di inviare il prodotto ad incenerimento.
Poiché il personale nelle unità ospedaliere non è normalmente preparato ad effettuare e controllare reazioni chimiche, è preferibile utilizzare a tale scopo prodotti di semplice impiego e con bassa reattività. Si consiglia perciò l'utilizzo di ipoclorito di sodio (vedi 4.6.1 lettera c) che entro 24 ore è in grado di determinare una buona inattivazione di gran parte dei chemioterapici antiblastici.
Le urine dei pazienti sottoposti ad instillazioni endovescicali dovrebbero essere inattivate prima dello smaltimento, in quanto contengono elevate concentrazioni di principio attivo.
I filtri delle cappe, dopo la rimozione, devono essere riposti in sistemi a doppio involucro, considerati come tossico-nocivi, sottoposti ad inattivazione e quindi smaltiti.

4.8 Misure transitorie

L'istituzione della Unità Farmaci Antitumorali e le misure di prevenzione descritte rappresentano l'obiettivo che le Aziende Sanitarie dovranno raggiungere per poter effettuare in condizioni di sicurezza il trattamento di pazienti affetti da tumore. I tempi necessari per l'attuazione dovranno essere ridotti al minimo. Le misure previste dovranno essere attuate comunque entro tre anni dalla data di pubblicazione delle presenti Linee guida sulla Gazzetta Ufficiale,. In questo periodo dovrà essere intensificata la protezione individuale dei lavoratori e l'organizzazione dei lavoro dovrà limitare il più possibile l'esposizione. In particolare dovranno essere identificate figure professionali cui affidare la responsabilità della gestione clinica e delle procedure di preparazione. Dovranno altresì essere individuati locali da adibire esclusivamente a questo tipo di attività che dovranno essere sottoposti ad accurate decontaminazioni e pulizia con periodicità ravvicinata in funzione del loro utilizzo. Apposite segnalazioni dovranno permettere l'identificazione di questi locali, ai quali potrà accedere solo il personale specificamente addetto e adeguatamente informato.
Queste precauzioni non possono comunque considerarsi a lungo termine sostitutive dei provvedimenti strutturali indicati.

4.9 Conclusioni

Al fine di ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 626\94, le Aziende Sanitarie dovranno assicurare quanto esposto nei precedenti capitoli ed in particolare:

1. predisposizione di adeguati locali per la manipolazione e la fornitura dei mezzi protettivi ambientali e personali;
2. identificazione del personale professionalmente esposto;
3. preparazione di un regolamento che dovrà far parte della normativa in tema di tutela della salute dei lavoratori, predisposto dal Direttore Generale, che deve comprendere procedure da affiggere nei locali in cui viene effettuata la manipolazione dei chemioterapici antiblastici;
4. programmazione di attività di formazione ed informazione, con uso di manuali in cui siano codificate in maniera chiara e precisa le procedure da adottare;
5. nomina del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, cui demandare la valutazione del rischio ed i programmi di sorveglianza sanitaria;
6. istituzione di un registro degli esposti.

I lavoratori destinati alla manipolazione dei chemioterapici antiblastici avranno l'obbligo della osservanza scrupolosa delle raccomandazioni sopra formulate e della partecipazione ai programmi di educazione e sorveglianza sanitaria.

5: Informazione e formazione del personale

Per ottenere elevati standard di sicurezza e prevenzione per il personale esposto a chemioterapici antiblastici è necessario che i lavoratori esposti siano adeguatamente informati sui rischi, sulle corrette modalità di manipolazione dei farmaci antiblastici e dei materiali contaminati, sull'uso delle cappe, dei mezzi protettivi individuali, sul significato dei monitoraggio ambientale e della sorveglianza sanitaria. Adeguati programmi di formazione devono essere attuati prima dell'inizio delle attività che determinano l'esposizione e con successiva periodicità, con verifica dell'apprendimento.
Il D.Lgs. 626\94 (art. 21 e 22) introduce l'obbligo dell'informazione e della formazione dei lavoratori che rientra tra i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.

Si evidenzia pertanto la necessità di dotare gli operatori sanitari di strumenti informativi e formativi adeguati, al fine di creare una coscienza responsabile dei rischi negli addetti alla manipolazione di farmaci antiblastici.

Informazione

Destinatari

Medici, Farmacisti Ospedalieri, Infermieri, Tecnici di farmacia o di laboratorio e Personale Ausiliario coinvolti nella preparazione, somministrazione e smaltimento di farmaci antiblastici o che operano in ambienti dove esiste rischio di contaminazione diretta o indiretta (contatto accidentale con residui della preparazione e somministrazione, presenti nell'ambiente di lavoro). La prima attività informativa verrà svolta all'assunzione o in occasione dei trasferimento in reparti che operino con farmaci antiblastici.

Informatori

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- Medico Competente
- Altri

Strumenti

- seminario informativo della durata di almeno 4 ore rivolto a tutte le tipologie di operatori da condurre a numero chiuso ed a frequenza mensile fino ad esaurimento della domanda, quindi con cadenza semestrale o annuale,
- distribuzione di documentazione contenente le informazioni esistenti su cancerogenicità, teratogenicità, altri eventuali rischi, possibilità e modalità di assorbimento accidentale;
- elenco dei possibili interventi di decontaminazione;
- aggiornamento quinquennale o in caso di importanti novità, sia in termini di nuovi farmaci che di nuovi sistemi di somministrazione, come previsto dall'art.. 66, comma 3, del D. Lgs. 626\94;
- distribuzione di documentazione contenente le norme vigenti che devono essere obbligatoriamente seguite da parte del personale;
- verifica del grado di apprendimento mediante questionario.

Formazione

Destinatari

Medici, Farmacisti Ospedalieri, Infermieri, Tecnici di Farmacia o di Laboratorio e Personale Ausiliario coinvolti nella preparazione, somministrazione e smaltimento di farmaci antiblastici o che operano in ambienti dove esiste rischio di contaminazione diretta o indiretta (contatto accidentale con residui della preparazione e somministrazione, presenti nell'ambiente di lavoro).

Docenti

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- Medico Competente
- Oncologo Medico
- Farmacista Ospedaliero
- Infermiere Dirigente

Strumenti

-Corso di formazione articolato in 3 fasi, ciascuna della durata di 4 ore:

A) didattica formale

B) parte teorica comprendente l'elenco delle procedure da seguire

C) prova pratica, sotto la guida di personale già esperto e\o di un formatore per piccoli gruppi, con uso di audiovisivi.

- Manuale pratico redatto a cura dei formatori, per rapida consultazione e per orientamento sui diversi temi.

L'intero corso può essere eseguito in 3 giornate, ma deve esserne prevista la ripetizione nel caso in cui i docenti non ritengano gli operatori adeguatamente formati.

Il corso deve essere seguìto da tutti gli operatori, per aggiornamento, a scadenza quinquennale o alla comparsa di importanti novità, sia in termini di nuovi farmaci che di nuovi sistemi di somministrazione, come previsto dall'art. 66, comma 3, del D lgs. 626\94.

Contenuti

Parte teorica-

A) aspetti legislativi

B) tossicità dei farmaci

C) manipolazione: prevenzione della contaminazione

D) interventi di decontaminazione

E) corretto smaltimento

Parte pratica: verifica in ambiente simulato dell'apprendimento relativo ai punti C e D.

Audiovisivi: dimostrazioni sui punti C-D-E.

Corsi di formazione dei formatori

Sedi

ISPESL, Istituto Superiore di Sanità

Istituti Universitari di Medicina dei Lavoro e di Oncologia

Regioni, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie Locali.

Programma

A)Parte teorica comprendente l'elenco delle procedure da seguire e la motivazione delle stesse;

B)prova pratica sotto la guida di personale già esperto. Gruppi limitati di discenti, eventualmente con audiovisivi;

C)modalità di trasmissione dell'informazione;

D)valutazione complessiva del grado di apprendimento mediante questionario e colloquio.

Contenuti

Parte teorica:

1. aspetti legislativi

2.valutazione dell'esposizione

3.tossicità dei farmaci e meccanismi di cancerogenesi

4.manipolazione: prevenzione della contaminazione

5.interventi di decontaminazione

6.corretto smaltimento.

Parte pratica:

- verifica in ambiente simulato dell'apprendimento relativo ai punti 3, 4, 5;
- verifica della capacità di trasmissione dell'informazione mediante lezioni simulate.

6. Raccomandazioni

Sviluppo di tecniche di prelievo e analisi, individuazione di centri di riferimento e laboratori certificati.

Il dosaggio dei chemioterapici nelle matrici ambientali e biologiche, la determinazione degli addotti alle proteine e agli acidi nucleici, l'effettuazione di test citogenetici, pongono ancora

oggi importanti problemi in ordine a sensibilità, specificità, accuratezza. Da qui l'esigenza di individuare alcuni Centri di Riferimento Nazionali che, per specifiche tecniche analitiche o per tipo di esame, garantiscano:

- disponibilità di strumenti e tecniche di riferimento;
- individuazione, messa a punto, validazione dei metodi
- orientamento nella scelta dei metodi;
- promozione della qualità analitica.

Tali Centri, se le specifiche condizioni lo consentiranno, potranno anche garantire, previ accordi con i richiedenti, l'esecuzione diretta di specifici dosaggi su gruppi di esposti.
I Centri di riferimento potranno essere articolati su più laboratori fra loro collegati e potranno essere tra loro coordinati a livello nazionale. L'ISPESL potrà valutare l'opportunità di predisporre linee guida per l'istituzione di una rete dei Centri per garantire, nei limiti del possibile, una omogenea distribuzione a livello nazionale e la non sovrapposizione territoriale o per tipo di attività svolta.

Esiste infine la necessità di collocare i Centri di riferimento nel sistema di certificazione così come delineato dalla normativa comunitaria.

ALLEGATO 1

Tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 30-1 2-7 1, n. 1 204, concernente la tutela delle lavoratrici madri, è vietato adibire a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. In questo periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Il DPR 25-11-76, n.1026 (regolamento di esecuzione della predetta legge) ha determinato in modo dettagliato tali lavori. L'art. 5 elenca infatti i lavori vietati in quanto faticosi, pericolosi ed insalubri, che sono anche quelli vietati dal legislatore ai fini della tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (art. 1 DPR. 20-1-76, n.°432)
Le suddette disposizioni legislative (DPR 25-11-1976, n.1026 e DPR 20-1-1976, n. 432) vietano rispettivamente alle donne in gravidanza e ai fanciulli e adolescenti i "Lavori del personale ausiliario per l'assistenza ai malati negli istituti di cura pubblici e privati, compresi i gabinetti di analisi cliniche e microbiologiche e i gabinetti di radiologia".
E' stata recepita inoltre, con D.Lgs. 25-11-1996, n. 645, la Direttiva CEE del Consiglio n° 92\85 del 19 ottobre 1992, che prevede l'adozione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. La Direttiva citata è adottata nel rispetto delle più generali prescrizioni recate dalla direttiva quadro n. 89\391/CEE, della quale costituisce la decima direttiva particolare. L'articolo 4 del decreto disciplina l'obbligo di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, con riguardo allo specifico ambito lavorativo. Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di comunicare alle lavoratrici i risultati delle valutazioni effettuate. L'articolo 5 definisce le misure che il datore di lavoro deve adottare in conseguenza dei risultati della valutazione. In particolare viene previsto che lo stesso, qualora non si versi nell'ambito del divieto di adibizione al lavoro del personale interessato di cui all'art. 3, primo comma, della legge 1204 del 1971, proceda alla modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro, ovvero anche all'esonero dal lavoro, al fine di evitare qualunque rischio per la sicurezza delle lavoratrici, nonché del nascituro e del neonato. Va infine considerato che l'allegato 1 del citato D.Lgs. 645, al comma 3 lettera d), riporta i" medicamenti antimitotici" nell'ambito dell'ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO N° 4.

TABELLA 1 : Principali chemioterapici antiblastici valutati dalla IARC

Cancerogeni per l'uomo

- BUTANEDIOLO DIMETANSULFONATO (MYLERAN)
- CICLOFOSFAMIDE
- CLORAMBUCIL
- 1(2-CLOROETIL)-3(4-METILCICLOESIL)-1-NITROSUREA (METIL-CCNU)
- MELPHALAN
- MOPP ed altre miscele contenenti agenti alchilanti
- N,N-BIS-(2-CLOROETIL)-2-NAFTILAMINA(CLORNAFAZINA)
- TRIS(1-AZIRIDINIL)FOSFINSOLFURO(TIOTEPA)

Probabilmente cancerogeni per l'uomo

- ADRIAMICINA
- ARACITIDINA
- 1(2-CLOROETIL)-3-CICLOESIL-1-NITROSUREA (CCNU)
- MOSTARDE AZOTATE
- PROCARBAZINA

99A8394

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Malonno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di aree di sosta, inserite nel progetto di riqualificazione ambientale del sentiero delle Genziane-Alta Via del Ferro da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/44733).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 20 maggio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Malonno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di aree di sosta, inserite nel progetto di riqualificazione ambientale del sentiero delle Genziane-Alta Via del Ferro;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Malonno (Brescia), foglio n. 56, mappale n. 13, foglio n. 17, mappale n. 17, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di aree di sosta, inserite nel progetto di riqualificazione ambientale del sentiero delle Genziane-Alta Via del Ferro;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 agosto 1999

Il segretario: SALA

99A8277

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per riqualificazione e ampliamento di una baita montana in località «Arcina» da parte della sig.ra Mauri Giovanna. (Deliberazione n. VI/44734).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 4 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Bienno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Mauri Giovanna riqualificazione e ampliamento baita montana in località «Arcina»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bienno (Brescia), foglio n. 25, mappale n. 1233, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la riqualificazione e ampliamento baita montana in località «Arcina»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 agosto 1999

Il segretario: SALA

99A8278

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 9 settembre 1999.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto il decreto rettorale n. 512 del 28 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1996, concernente il nuovo statuto dell'Università degli studi di Cassino;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 novembre 1998, approvata nella seduta del 19 marzo 1999;

Vista la nota n. 3544 del 27 aprile 1999, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo di regolamento allegato;

Decreta:

È emanato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo l'allegato testo costituito da 55 fogli e comprendente 26 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale interna e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cassino, 9 settembre 1999

Il rettore: PECERE

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

CAPO I

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1.

Oggetto

1. L'Università di Cassino informa la propria attività amministrativa a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, uniformandosi ai principi ed alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia ed in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'Università di Cassino assicura il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dal presente regolamento.

3. Il presente regolamento stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Università di Cassino, il termine entro il quale esso deve concludersi, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il responsabile del singolo procedimento nonché dell'adozione del provvedimento finale, le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e le categorie dei documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Università di Cassino sottratti al diritto di accesso.

4. Per «unità organizzativa» si intende, ai fini del presente regolamento, la struttura dell'amministrazione dell'Università di Cassino ovvero la struttura didattica, scientifica e di servizio competente allo svolgimento del procedimento o alla formazione definitiva del provvedimento ovvero a detenerlo stabilmente.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che siano di competenza dell'Università di Cassino.

2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento, espresso e motivato, entro il termine stabilito per ciascun tipo di procedimento elencato nelle tabelle contenute nell'allegato 1 che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

3. I procedimenti eventualmente non elencati, con il relativo termine finale, nelle tabelle allegate al presente decreto, devono concludersi nel termine previsto da altre fonti legislative o regolamentari o, in mancanza, nel termine massimo di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza di parte o dall'iniziativa d'ufficio.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio ed a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui l'unità organizzativa competente abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere. Nei casi in cui il termine per l'adozione del provvedimento sia previsto a data fissa da disposizione di legge o

di regolamento, il relativo procedimento deve essere iniziato entro la data stabilita dal responsabile del procedimento stesso e comunque almeno trenta giorni prima, fatta salva la diversa prescrizione eventualmente contenuta nella legge o nel regolamento.

2. Qualora l'atto di iniziativa promani da altra amministrazione il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Università di Cassino della richiesta o della proposta.

3. Per i procedimenti a iniziativa di parte privata il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda.

4. Ove la richiesta o la domanda si ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente tempestivamente e comunque entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza (allegato 2). In questi casi il termine ricomincia a decorrere dal ricevimento della richiesta o domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Pubblicità del procedimento amministrativo e partecipazione allo stesso

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'avvio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio e, a richiesta, a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 5, le indicazioni previste dall'art. 8 della legge n. 241/1990 (allegato 3).

Qualora per il rilevante numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento informa immediatamente il direttore amministrativo, affinché provveda mediante pubblicazione di avvisi affissi all'albo dell'Università e di tutte le sedi decentrate dell'Ateneo, con l'esposizione delle ragioni che giustificano la deroga.

3. È data facoltà ai destinatari della comunicazione di cui al comma 2 intervenire nel procedimento amministrativo con i poteri e per gli effetti di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 241/1990. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento sempre che il procedimento stesso non sia già concluso.

4. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatti valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione stessa, mediante segnalazione scritta al preposto dell'unità organizzativa competente che è tenuto a fornire entro dieci giorni i chiarimenti o adottare misure necessarie per l'intervento nel procedimento.

5. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per le comunicazioni previste dal presente regolamento non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

6. Copia della comunicazione di cui al comma 2 è inviata al direttore amministrativo, nei casi stabiliti con apposito atto del direttore stesso.

Art. 5.

Termine finale del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data di emanazione del relativo provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove non sia diversamente disposto, in caso di procedimento di modifica di un provvedimento già emanato si applica lo stesso termine finale fissato per il procedimento principale.

3. Quando la legge stabilisca che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto per la formazione del silenzio-rigetto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione può adottare la propria determinazione esplicita.

4. L'unità organizzativa competente non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. In ogni caso, qualora il responsabile del procedimento ritenga non potersi concludere il procedimento medesimo nel termine previsto, prima della scadenza del termine stesso deve informare il direttore amministrativo ai fini di cui all'art. 9, comma 4, illustrando gli eccezionali motivi che rendono impossibile provvedere o le ragioni del ritardo, e deve dare altresì tempestiva comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge debbono intervenirvi, nonché ai soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 4, indicando un nuovo termine di durata comunque non superiore a quello previsto dal presente regolamento (allegato 4) per il medesimo procedimento.

Art. 6.

Acquisizione obbligatoria e facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non venga comunicato entro il termine stabilito da disposizioni di legge o di regolamento ovvero, in difetto, entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, l'unità organizzativa richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, eccetto che per i pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati mediante apposita comunicazione la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni. Il termine per concludere il procedimento rimane sospeso sino alla scadenza dei termini di cui sopra (allegato 5).

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione del provvedimento finale debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi, diversi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, e tali organi od enti non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche a organismi dell'Università o di altra amministrazione pubblica dotati di adeguata

qualificazione tecnica e ne dà comunicazione agli interessati. In tal caso il termine per concludere il procedimento rimane sospeso per il tempo necessario ad acquisire la valutazione tecnica obbligatoria (allegato 5).

3. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi ed enti deve comunque aver luogo entro l'osservanza del termine finale del procedimento salvo quando il responsabile del procedimento ritenga di dover promuovere la richiesta, di parere all'avvocatura dello Stato o al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, partecipando contestualmente tale determinazione e le sue ragioni agli interessati. In tal caso il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4 della legge n. 241/1990.

Art. 7.

Altri casi di sospensione del termine

1. Oltre ai casi indicati nell'art. 6, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:

a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;

b) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento e comunque per un periodo non superiore alla metà del tempo previsto dal presente regolamento per la conclusione del procedimento (allegato 5).

2. Per i casi di cui all'art. 6 e per quelli di cui al presente articolo, qualora entro il termine come prorogato ai sensi delle suddette, disposizioni non sia stato possibile acquisire il parere o l'atto di altra amministrazione, resta fermo il disposto di cui all'art. 5, comma 4.

CAPO II

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 8.

Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, commi 4 e 5, ufficio responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è l'unità organizzativa competente, indicata nelle tabelle contenute nell'allegato 1 al presente regolamento.

2 Nelle tabelle contenute nell'allegato 1 sono altresì indicati i procedimenti per i quali il relativo provvedimento finale è di competenza del rettore.

3. Per gli effetti di cui ai commi 2 e 3, ai responsabili delle unità organizzative non di livello dirigenziale può essere delegata la firma dei provvedimenti vincolati da norme di legge o di regolamento; a tali funzionari, nonché ai responsabili dei settori in cui si articolano le unità organizzative di livello dirigenziale, può essere inoltre delegata la firma di atti di mera esecuzione di precedenti provvedimenti deliberativi. I funzionari di cui al presente comma possono altresì essere autorizzati all'adozione di atti costituenti certificazioni, attestazioni di conformità alle leggi e ai regolamenti, autenticazioni e legalizzazioni, notifiche e solleciti per l'adempimento di obblighi scaturenti dalle leggi e dai regolamenti, verbali, diffide, inviti, manifestazioni di conoscenza e di documentazione, compresi i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni e le stime.

4. Per particolari motivi di necessità ed urgenza il rettore può avocare a sé l'adozione di provvedimenti di competenza del direttore amministrativo o dei responsabili delle unità organizzative dell'amministrazione.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa, o il funzionario ad essa preposto a titolo di supplenza o di vicarietà, è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché dell'adozione del provvedimento finale, fatti salvi i casi nei quali, ai sensi dell'art. 8, l'adozione del provvedimento finale compete al rettore o al direttore amministrativo.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa può assegnare formalmente con apposite istruzioni di servizio o con specifico atto scritto e motivato ad altro funzionario addetto all'unità organizzativa e di qualifica non inferiore alla settima, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale inerente il singolo procedimento nel rispetto delle funzioni o mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente assegnatario, ferma restando, ove spettante, la competenza propria all'adozione del provvedimento finale. In tali casi il funzionario assegnatario dell'istruttoria deve trasmettere gli atti del procedimento unitamente ad uno o più schemi di provvedimento, al responsabile dell'unità organizzativa competente per l'adozione del provvedimento finale entro i cinque giorni alla scadenza del termine per l'adozione del provvedimento stesso.

3. Il responsabile del procedimento come individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, esercita i compiti previsti dall'art. 6 della legge n. 241/1990 e gli altri indicati nelle istruzioni organizzative e di servizio.

4. Il direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, coordina le attività dei responsabili dei procedimenti ed esercita il potere sostitutivo nel caso di mancata adozione da parte degli stessi del provvedimento finale entro il termine stabilito dal presente regolamento, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 3-*ter* del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1995, n. 273.

5. Il direttore amministrativo, in presenza di comprovate e specifiche esigenze, può altresì formalmente assegnare con atto scritto e motivato determinati procedimenti ad unità organizzative diverse da quelle competenti ai sensi dell'allegato 1; in tali casi il responsabile dell'unità organizzativa assegnataria assume, per tutti gli effetti di cui ai commi 1 e 3, la responsabilità del procedimento ed eventualmente del relativo provvedimento.

6. Per i procedimenti di competenza delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, responsabile del procedimento è il segretario amministrativo del dipartimento o struttura equiparata, ovvero, per le altre strutture, il direttore delle medesime. Il direttore delle strutture è, in ogni caso, competente per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 10.

Procedimenti di competenza di più unità organizzative

1. Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più unità organizzative, il responsabile della fase iniziale è, salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati, informandoli anche delle strutture che intervengono successivamente nel procedimento.

2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguire l'andamento presso le unità organizzative competenti, dando impulso all'azione amministrativa.

3. In particolare il responsabile del procedimento concorda, per tipi di procedimento o per singolo procedimento con le unità organizzative competenti nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuna entro il termine complessivo fissato nel presente regolamento, sollecitandone, ove occorra, il rispetto.

4. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi.

5. Il direttore amministrativo può stabilire le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi ed è competente a risolvere gli eventuali conflitti insorgenti nello svolgimento del procedimento tra le diverse unità organizzative.

6. Nei casi di cui al presente articolo, il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi del comma 1, può inoltre chiedere al direttore amministrativo la indizione di una conferenza di servizi tra le unità organizzative interessate per l'esame contestuale dell'oggetto del procedimento. Le determinazioni concordate nella conferenza vincolano le strutture partecipanti e tengono eventualmente luogo degli atti del procedimento di loro competenza.

7. Nel caso in cui all'adozione del provvedimento concorre, in una qualunque fase del procedimento, l'atto deliberativo di un organo collegiale, il responsabile del procedimento deve comunicare all'organo stesso il termine per la conclusione del procedimento medesimo così come fissato dal presente regolamento, onde consentire all'organo predetto di adottare l'atto deliberativo in tempo compatibile con il rispetto del termine massimo fissato per la conclusione del procedimento di cui trattasi.

CAPO III

MODALITÀ DI ESERCIZIO E CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 11.

Ambito di applicazione del diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia un interesse, personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, ed anche durante il corso dello stesso, nei confronti del responsabile del procedimento di accesso individuato ai sensi dei successivi articoli 12 e 13 o del responsabile della struttura didattica, scientifica o di servizio competente.

3. Il diritto di accesso si intende soddisfatto con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.

Art. 12.

Accesso informale

1. Qualora sia possibile l'accoglimento immediato e non sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite e sull'accessibilità del documento, il diritto di accesso si esercita, in via informale mediante richiesta, anche verbale, con l'indicazione degli elementi atti a comprovare i requisiti di cui sopra nonché degli estremi del documento alla struttura competente.

2. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.

3. Responsabile del procedimento di accesso informale è il responsabile dell'unità organizzativa presso la quale è depositata la documentazione alla quale si chiede di accedere

4. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante l'indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione del documento, l'estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

Art. 13.

Procedimento di accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato ovvero debba accertarsi il possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 1, il diritto di accesso si esercita in via formale con motivata richiesta scritta indirizzata al direttore amministrativo dell'Università o al responsabile della struttura didattica scientifica o di servizio competente (allegato 6). Il richiedente può comunque esercitare in ogni altro caso il diritto di accesso in via formale.

2. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 12.

3. Responsabile del procedimento di accesso formale è il responsabile dell'unità organizzativa presso la quale è depositata la documentazione alla quale si chiede di accedere.

4. L'amministrazione è tenuta a rilasciare ricevuta dell'istanza di accesso formale presentata, anche mediante fotocopia dell'istanza già protocollata.

5. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.

6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

7. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono ridotti, nel caso di richiesta di accesso avanzata in pendenza di procedimento ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990, al termine utile a consentire all'interessato l'esercizio dei diritti di partecipazione di cui al citato art. 10 al fine della conclusione del procedimento medesimo.

8. La richiesta presentata ad un organo o ad un ufficio incompetente è immediatamente trasmessa all'organo, all'ufficio o all'amministrazione competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

Art. 14.

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1. L'accoglimento della richiesta formale di accesso è disposto con apposito atto.

2. L'atto di accoglimento deve essere accompagnato dalla messa a disposizione immediata del documento per la visione e dal rilascio della copia, se già domandata nella richiesta di accesso, ovvero deve contenere, nel caso di richiesta complessa o di richiesta di atti endoprocedimentali, l'indicazione dell'unità organizzativa presso cui rivolgersi in quanto competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente, nonché del periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e per ottenerne copia (allegato 7). Il decorso inutile del termine sopraindicato si intenderà come rinuncia alla richiesta stessa.

3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti dallo stesso richiamati e afferenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.

4. L'esame dei documenti presso l'unità organizzativa eventualmente indicata nell'atto di accoglimento della richiesta avviene nelle ore d'ufficio allo scopo indicate dal relativo responsabile, alla presenza ove necessaria, di personale addetto.

5. L'interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto penalmente perseguibile di alterarli, in qualsiasi modo, ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione. L'esame dei documenti e il ritiro delle eventuali copie richieste può altresì essere affettuato da persona incaricata dall'interessato con apposita delega rilasciata con sottoscrizione autenticata, da allegare alla richiesta di accesso.

6. L'esame dei documenti e il rilascio di copia dei documenti stessi sono gratuiti, salvo il rimborso dei costi di ricerca, di visura e di riproduzione, il cui importo è fissato con apposito tariffario predisposto in applicazione del presente regolamento. È assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo il solo rilascio di copia in forma autentica.

7. Nel caso in cui sia richiesto l'accesso ad un documento diverso da un atto pubblico, che abbia per oggetto la persona o gli interessi di un terzo, l'unità organizzativa competente è tenuta ad accertare i motivi della richiesta medesima e a tener conto delle eventuali controdeduzioni presentate in merito dal terzo stesso entro i quindici giorni successivi alla comunicazione che di tale richiesta viene fatta immediatamente dall'ufficio. Nelle controdeduzioni il terzo può a sua volta richiedere l'adozione del provvedimento di diniego dell'accesso. Della comunicazione e delle eventuali controdeduzioni del terzo deve essere data informazione al soggetto richiedente l'accesso, fermo restando che la decisione sull'accesso deve rispettare i criteri di cui all'art. 17, comma 2.

Art. 15.

Non accoglimento della richiesta di accesso

1. L'accoglimento della richiesta di accesso può essere limitato, differito ovvero rifiutato su proposte dei responsabili delle singole unità organizzative che detengono stabilmente l'atto, mediante provvedimento motivato con specifico riferimento agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990 e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come avanzata (allegato 8).

2. La richiesta si intende rigettata quando siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza che l'amministrazione si sia pronunciata.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, il differimento o la limitazione del diritto di accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. In quest'ultimo caso l'accesso è subordinato al preventivo nulla osta del rettore, del direttore amministrativo o del responsabile dell'adozione del provvedimento finale, fermo restando il divieto di cui all'art. 24, comma 6, della citata legge.

4. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata (allegato 9).

5. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

Art. 16.

Categorie di atti sottratti al diritto di accesso

1. I documenti amministrativi sono sottratti al diritto di accesso nelle ipotesi di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso:

a) documenti relativi alla carriera, al trattamento economico, alla salute, alla situazione finanziaria e alla vita privata di dipendenti, ad eccezione dell'informazione circa la qualifica e la struttura di appartenenza, e dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Ateneo, nonché di soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni presso l'Ateneo; resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) i documenti inerenti ai procedimenti penali, ai procedimenti disciplinari, alle azioni di responsabilità davanti alla Corte dei conti, nonché i rapporti relativi agli atti delle inchieste ispettive ad essi preliminari;

c) i documenti inerenti al *curriculum studiorum* e alla vita privata di studenti, specializzandi, dottorandi, borsisti allievi di corsi di formazione professionale, o altri soggetti che comunque svolgono attività di studio o di ricerca presso l'Ateneo; al fine di favorire l'eventuale accesso al mondo del lavoro e delle professioni, notizie sui soggetti predetti, potranno essere rilasciate a coloro che presentino formale richiesta, purché dichiarino che le informazioni sono richieste in relazione ad un eventuale inserimento nella propria struttura lavorativa o in strutture da essi rappresentate e previa acquisizione dell'assenso degli interessati che può essere anche rilasciato in via generale;

d) fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, i documenti relativi a procedure concorsuali fino all'adozione del provvedimento conclusivo delle medesime procedure e, in ogni caso, i documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale;

e) documenti relativi a procedure per la fornitura di beni e servizi nonché per l'appalto di lavori fino alla conclusione delle proce-

dure stesse, fatta comunque eccezione per i brevetti e casi analoghi protetti, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994, dall'art. 22 della legge n. 109/1994 e dalle disposizioni in materia delle direttive comunitarie per quanto riguarda i contratti assoggettati a tali disposizioni;

f) documenti e libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dei competenti organi amministrativi; resta salva la comunicazione al creditore, su richiesta dello stesso, dello stato della procedura per l'adempimento dell'obbligazione;

g) documenti relativi all'apertura di organi e commissioni di studio e controllo dell'attività amministrativa che non vengono acquisiti nel procedimento quali presupposti del provvedimento finale;

h) documenti relativi a studi e ricerche per la salvaguardia del diritto all'invenzione, nonché i risultati delle ricerche commissionate dai terzi ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

i) documenti in possesso dell'amministrazione in relazione allo svolgimento, da parte dei propri dipendenti, di attività professionale medico-sanitaria, legale o di altra attività per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;

l) documenti relativi agli atti stipulati dall'amministrazione secondo la disciplina privatistica, ove, ciò sia di pregiudizio agli interessi indicati nell'art. 24 della legge n. 241/1990 e nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

3. In ogni caso, non è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini commerciali le informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente regolamento.

Art. 17.

Richieste di accesso di soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

CAPO IV

AUTOCERTIFICAZIONE

Art. 18.

Acquisizione d'ufficio della documentazione

1. Nel corso di un procedimento amministrativo, qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'Università di Cassino o di altra amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Si applica il disposto di cui all'art. 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che l'Università di Cassino o altra amministrazione è tenuta a certificare.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non sono applicabili alla presentazione dei documenti nei concorsi, salvo che per i soggetti già in servizio presso l'Università di Cassino e con riferimento ai documenti già depositati presso l'Università stessa e non aventi limitazioni di validità temporale.

Art. 19.

Dichiarazioni sostitutive e autenticazione di copie

1. Qualora, nel corso di un procedimento, l'interessato richieda di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero di attestare in una dichiarazione temporaneamente sostitutiva dell'atto di notorietà, stati, fatti, qualità personali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, il responsabile del procedimento è tenuto a ricevere le dichiarazioni medesime, previa annotazione degli estremi del documento di identità personale, nei modi previsti dall'art. 20 della legge e degli articoli 3 e 5 del decreto (allegato 10 e allegato 11). È altresì ammessa la documentazione di fatti, stati o qualità personali mediante esibizione e trascrizione nei modi previsti dagli articoli 5 e 6 della citata legge n. 15/1968 (allegato 12).

2. Il responsabile del procedimento può delegare a ricevere le dichiarazioni sostitutive i dipendenti addetti all'unità organizzativa competente e appartenenti alla quinta qualifica funzionale o a qualifica superiore, previamente individuati con apposito ordine di servizio reso pubblico mediante esposizione nei locali della unità stessa.

3. L'interessato è tenuto a presentare la documentazione richiesta prima della emissione del provvedimento favorevole, secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1994.

4. Nel caso in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 15/1968, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da altro dipendente individuato con l'atto di cui al comma 2, dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione (allegato 13). In tale caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

CAPO V

NORME ORGANIZZATIVE

Art. 20.

Funzione di protocollazione

1. La funzione di protocollazione delle comunicazioni, delle note e di ogni altro atto indirizzato al rettore ovvero alla amministrazione dell'Università di Cassino è esercitata secondo le disposizioni di cui al presente regolamento e di quelle stabilite in attuazione di questi con decreto dirigenziale mediante apposizione dell'indicazione del giorno di ingresso e di un numero progressivo d'ordine e annotazione del relativo oggetto su apposito registro. Degli atti medesimi viene quindi curata la trasmissione alle unità organizzative competenti per materia. Della avvenuta trasmissione viene fatta specifica annotazione sul registro d'ingresso.

2. La funzione di protocollazione delle comunicazioni, delle note e di ogni altro atto spedito dal rettore e dal direttore amministrativo comprende l'apposizione dell'indicazione del giorno di spedizione e di un numero progressivo d'ordine, nonché l'annotazione del relativo oggetto su apposito registro; degli atti o delle loro copie viene quindi curata la successiva archiviazione.

3. La funzione di protocollazione di cui al comma 2 degli atti di pertinenza dell'ufficio del rettore è effettuata su registro separato, per la corrispondenza di carattere riservato.

4. Il rettore e il direttore amministrativo provvedono a disciplinare con proprio ordine di servizio, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni rettorali di cui al comma 1, la funzione di protocollazione degli atti di pertinenza del proprio ufficio.

5. La funzione di protocollazione delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio è esercitata dalla segreteria amministrativa della struttura medesima, secondo modalità analoghe a quelle previste nel presente articolo, e ad essa sovrintende il direttore della struttura.

Art. 21.

Misure organizzative

1. Ai fini dell'attuazione del diritto di accesso l'Università di Cassino provvede a:

a) disciplinare le modalità di funzionamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico per fornire, tra l'altro, informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso;

b) rendere disponibili, presso le strutture dell'Ateneo, i moduli prestampati occorenti per le richieste ai fini dell'esercizio del diritto di accesso;

c) istituire il registro delle richieste di accesso presso la direzione amministrativa;

d) istituire presso l'ufficio economato il bollettario relativo alla riscossione degli importi da versare per il rilascio di documenti richiesti nell'ambito del procedimento di accesso.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Norme transitorie

1. Per i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, i termini fissati nell'allegato 1 iniziano a decorrere dalla suddetta data con esclusione di quei provvedimenti per i quali risulti appositamente previsto un diverso termine da altre disposizioni di legge o di regolamento. In caso di modifica ai sensi dell'art. 24 i nuovi termini si applicano ai procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore dei relativi decreti rettorali.

Art. 23.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni della Università di Cassino in contrasto con quelle del presente regolamento.

Art. 24.

Revisione ed integrazione del regolamento

1. Il rettore è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le integrazioni al presente regolamento necessarie per la determinazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti individuati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il rettore è altresì autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modificazioni ed integrazioni alle tabelle contenute nell'allegato 1, derivanti dall'adozione di provvedimenti di riorganizzazione delle unità organizzative e di semplificazione delle procedure. Di tali integrazioni e modifiche è data comunicazione al consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Norme di rinvio e norme derogatorie

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge n. 241/1990, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, della legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1994.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio della Università di Cassino in quanto compatibili con le loro finalità istituzionali. In particolare, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 6; 8, comma 5; 9, commi 1, 2, 4 e 5; 20, salvo il comma 5. Nell'art. 10, commi 5 e 6, al direttore amministrativo è sostituito il rettore.

3. Per l'esercizio del diritto di accesso di documenti formati o comunque detenuti dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università di Cassino si applicano le disposizioni di cui al capo III, in quanto compatibili, e responsabile del relativo procedimento è il segretario amministrativo della struttura; competente all'adozione del provvedimento di accoglimento, differimento, limitazione o rifiuto dell'accesso è il responsabile della struttura stessa.

Art. 26.

Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università.

2. Il presente regolamento è altresì pubblicato sul notiziario dell'Università di Cassino.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per tutte le successive modifiche e integrazioni al presente regolamento.

4. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. A tal fine i responsabili del provvedimento finale comunicano alle unità interessate i decreti e gli ordini di servizio con cui dispongono la delega all'adozione del provvedimento finale, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente regolamento. I responsabili delle unità organizzative adottano le istruzioni di servizio previste dall'art. 9, comma 2, e dall'art. 19, comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e delle sue successive modifiche. Decorso inutilmente tale termine si applica il disposto di cui all'art. 9, comma 4.

5. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 il presente regolamento è inviato alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della legge n. 241/1990 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ALLEGATO I

R.:Rettore
R.S.D.: Responsabile Servizio Dirigenziale

Unità organizzativa: Segreterie Studenti

Procedimento	Rif. Normativo	Termine	Resp. Provvedimento
Immatricolazioni	R.D. 1269/38	60 gg.	R.S.D.
Iscrizione ai corsi di Laurea e di Diploma non a numero chiuso o programmato.	R.D. 1592/33 R.D. 1269/38	30 gg.	R.S.D.
Accesso ai corsi di studio a numero chiuso o programmato	Statuto	60 gg.	R.S.D dall'acquisizione degli atti dalla Facoltà
Ammissione studenti italiani con titolo di studio straniero.	R.D. 1592/33 R.D. 1269/38	30 gg. dalla delibera del CdF.	R.S.D.
Ammissione di studenti stranieri	R.D. 1592/33 R.D. 1269/38	30 gg. dalla delibera del CdF.	R.S.D.
Passaggio ad altro corso di Laurea o di Diploma; trasferimenti ad altri Atenei.	R.D. 1269/38	30 gg.	R.S.D.
Certificazioni utenza didattica (corsi di Laurea e di Diploma).		7 gg.	R.S.D.
Decadenza dallo status di studente	R.D. 1592/33	30 gg. dall'acquisizione dei dati.	R.S.D.
Iscrizione di Laureati e Diplomati al corso di Laurea o di Diploma	R.D. 1269/38	30 gg.	R.S.D.

Iscrizione di studenti stranieri a corsi singoli	R.D. 1269/38	30 gg. dall'ammissione.	R.S.D.
Libretto – rilascio.	/	entro 15 gg. dall'inizio della 1ª sessione d'esame.	R.S.D.
Libretto duplicato – rilascio	/	30 gg.	R.S.D.
Ricognizione carriera	/	30 ottobre studenti in corso 20 dicembre studenti fuori corso.	R.S.D.
Rimborso tasse	/	30 gg. dall'acquisizione dei dati.	R.S.D.
Rinuncia agli studi e restituzione diploma	/	30 gg.	R.S.D.
Procedimento disciplinare nei confronti degli studenti. Contestazione degli addebiti.	R.D. 1269/38	30 gg. dall'accertamento dei fatti..	R
Trasferimenti da altri Atenei o passaggi da Facoltà.	R.D. 1269/38	30 gg. dalla ricezione della delibera.	R.S.D.

Unità organizzativa: Ufficio Laureati

Procedimento	Rif. Normativo	Termine	Resp. Provvedimento
Rilascio pergamena diplomi di laurea.		18 mesi	R.S.D.
Rilascio pergamena – diplomi universitari		18 mesi	R.S.D.
Rimborso tasse.		90 gg.	R.S.D.
Rilascio certificazioni.		30 gg.	R.S.D.
Emissione duplicato diploma originale.		180 gg. da acquisizione atti	R
Riconoscimento dei titoli accademici stranieri	D.Lg.vo 297/94	90 gg. da acquisizione atti	R.S.D.

Unità organizzativa: Ufficio concorsi personale tecnico-amministrativo e ricercatori

Procedimento	Rif. Normativo	Termine	Resp. Provvedimento
Emissione bando di concorso pubblico o riservato a posti di personale tecnico amministrativo	D.P.R. 3/57, 686/57, l. 15/68, D.P.R.1077/70, D.P.C.M. 24.9.81, D.M. 20.5.83, D.M. 27.7.88, L. 168/89, C.C.N.L. vigente, regolameto di Ateneo art. 17, c.109, L.127/97	180 gg. dalla notifica alla U.O. della delibera del C.d.A.	R.S.D.
Selezione per assunzione tempo determinato	C.C.N.L. vigente, regolameto di Ateneo art. 17, c.109, L.127/97	180 gg. dalla notifica alla U.O. della delibera del C.d.A.	R.S.D.
Esclusioni candidati	Bando di concorso	180 gg. dal mese successivo alla scadenza di presentazione delle domande	R.S.D.
Nomina commissione giudicatrice	D.P.R. 486/94, D.PR. 693/96, regolamento di Ateneo art. 17, c.109, L.127/97, D.L.vo 80/98, art. 26	45 gg. dalla ricezione dell'ultimo nulla osta.	R.S.D.
Convocazione candidati diario e svolgimento prove di esame	Bando di concorso	Termini legge	R.S.D.
Approvazione atti della commissione giudicatrice	Bando di concorso D.P.R. 487/94 D.P.R. 693/96	90 gg. dalla ricezione degli atti	R.S.D.

Stipula c.i.l. con il vincitore in prova	C.C.N.L. vigente, D.L.vo 29/93 e succ. mod. ed int., bando di concorso.	180 gg. dall'approvazione degli atti e compatibilmente con le risorse finanziarie e le disposizioni sulle assunzioni e salvo contenzioso in atto	R.S.D.
Liquidazione compensi commissioni	D.P.C.M. 23/3/95	70 gg. dalla pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di approvazione atti	R.S.D.
Richiesta di avvio a selezione L.56/87	D.P.R. 487/94, D.P.R. 693/96.	180 gg. dalla notifica alla U.O. della delibera del C.d.A.	R.S.D.
Risoluzione del rapporto per non aver assunto servizio o per non aver prodotto nei termini la documentazione richiesta	C.C.N.L. vigente	30 gg. dalla scadenza dei termini	R.S.D.
Emissione bando di concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ricercatore.	D.P.R. 3/57, 686/57, 382/80, L. 168/89 D.M. 20/12/84.	180 gg. dalla notifica alla U.O. della delibera del C.d.A.	R
Esclusione candidati concorsi a posti di ricercatore	Bando di concorso	180 gg. dal mese successivo alla scadenza di presentazione delle domande	R
Rinuncia al concorso per ricercatore	Bando di concorso	30 gg. dalla ricezione della domanda	R
Nomina commissione giudicatrice per concorso a ricercatore	D.P.R. 382/80	45 gg. ricezione ultima accettazione incarico	R

Convocazione candidati diario e svolgimento prove di esame	Bando di concorso	Termini di legge	R.S.D.
Approvazione atti della commissione giudicatrice	Bando di concorso D.P.R. 487/94 D.P.R. 693/96	90 gg. dalla ricezione degli atti	R
Nomina del vincitore	Bando di concorso	180 gg. dall'approvazione degli atti e compatibilmente con le risorse finanziarie e le disposizioni sulle assunzioni e salvo contenzioso in atto	R
Restituzione titoli	Bando di concorso	Come da bando	R.S.D.
Decadenza dalla nomina per non aver assunto servizio o per non aver prodotto nei termini la documentazione richiesta per concorso a ricercatore	D.P.R. 3/57	30 gg. dalla scadenza dei termini	R

Unità organizzativa: Ufficio Compensi Accessori Personale tecnico-amministrativo e Servizi Sociali

Procedimento	Rif. Normativo	Termine	Resp. Provvedimento
Pagamento compensi accessori	D.P.R. 567/78, D.P.R. 567/87, D.P.R. 319/90, C.C.N.L. vigente	60 gg.	R.S.D.
Trattativa privata per la fornitura di beni e servizi	Regolamento di contabilità e finanza di Ateneo	60 gg.	R.S.D.

Unità organizzativa: Ufficio Personale Docente e Pensioni

Procedimento	Rif. Normativo	Termine	Resp. Provvedimento
Nomina vincitore concorso Professori 1ª e 2ª fascia	Art. 4 L. 62/67	Termine di legge	R
Trasferimento professori 1ª e 2ª fascia e ricercatori	R.D. 1592/33 – L. 766/93 D.P.R 382/80 art. 4 – L. 62/77 art. 5 comma 9 L. 537/93	Termine di legge	R
Rilascio certificati di servizio		10 giorni dalla richiesta	R.S.D.
Afferenza dipartimenti	Art. 84 D.P.R 382/80	30 giorni dall'acquisizione degli atti	R
Richieste di autorizzazione a risiedere fuori sede	Art. 7 L. 311/58	30 giorni dall'acquisizione degli atti	R
Progressioni economiche e di carrierea personale docente e ricercatore: mantenimento maturato economico	Art. 36 n.c. e 38 n.c. D.P.R. 382/80 art.3, comma 57 artt. 36 e 38 u.c. D.P.R. 382/80 art. 3, comma 57,L. 537/93	30 gg	R
Attribuzione benefici combattentistici Attribuzione scatto anticipato nascita figli	Art. 1 L. 3/6/70 Art. 1 L. 3/1/91	30gg.	R
Conferma in ruolo	Art. 6 – 23 e 31 D.P.R. 382/80	30 giorni dall'acquisizione del giudizio della commissione	R
Ricostruzione di carriera	Art. 103 D.P.R. 382/80	30 gg.	R

Riconoscimento servizio militare ai fini economici	**Art. 20 L. 958/86**	**30 gg.**	**R**
Variazione regime d'impiego	**Art. 11 D.P.R. 382/80**	**30 gg.**	**R**
Congedo per motivi di studio e di ricerca	**Art. 17 e 34 D.P.R. 382/80;art. 10 L.311/58**	**30 gg. dall'acquisizione delibere C.d.F. e S.A.**	**R**
Collocamento fuori ruolo a disposizione del M.A.E.	**Art. 17, comma 6 D.P.R. 382/80; art. 14 L. 401/90**	**30 gg. dal ricevimento delle delibere degli organi accademici o dalla presa di servizio**	**R**
Aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca	**Art. 12 D.P.R. 382/80**	**30 giorni dal ricevimento parere C.U.N.**	**R**
Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità	**Art. 13 e 34 D.P.R. 382/80**	**30 gg.**	**R**
Aspettativa per mandato parlamentare (nazionale, europeo e Consigli regionale)	**Art. 13 D.P.R. 382/80, art. 71 D.L.vo 29/93**	**15 gg. dalla comunicazione**	**R**
Aspettativa per passaggio ad altra Amministrazione	**Art. 14 D.P.R. 382/80**	**30 gg. dalla comunicazione**	**R**
Decadenza per incompatibilità	**Art. 15 D.P.R. 382/80**	**15 gg. dall'acquisizione del parere C.U.N.**	**R**
Aspettativa o congedo per motivi di salute	**Art. 10 Legge 311/58 – D.P.R. 3/57**	**30 gg.**	**R**
Aspettativa per servizio militare	**Art. 10 L. 311/58 Art. 67 D.P.R. 3/57**	**30 gg.**	**R**

Aspettativa per motivi di famiglia	**Art. 10 L. 311/58 Art. 69 D.P.R. 3/57**	**15 gg.**	**R**
Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità	**Art. 10 L. 311/58 L. 1204/71**	**30 gg.**	**R**
Nulla osta per incarichi esterni	**Art. 11 D.P.R. 382/80 Art. 9 L. 311/58 Art. 58 D.L.vo 29/93**	**15 gg. dal ricevimento delibere C.d.F. e S.A. 15 gg. dal ricevimento delibere C.d.F. e S.A. 30 gg.**	**R**
Istanze per commissioni esami di maturità	**Art. 198 D.L.vo 297/94 come integrato da art. 23 L. 724/94 art. 4 L. 425/97.**	**Termini dell'ordinanza ministeriale**	**R**
Collocamento fuori ruolo per età	**L. 239/90 – art. 1c. 30 L. 549/95.**	**Entro il 30 aprile**	**R**
Prosecuzione del servizio per non oltre un biennio oltre i limiti di età	**Art. 16 D.L.vo 503/92**	**Entro il 30 aprile**	**R**
Cessazione dal servizio: per limiti di età, per dimissioni per passaggio ad altro ruolo per infermità	** D.P.R. 382/80-L.239/90 R.D. 1592/33 –L.311/58 D.P.R. 3/57 Art. 8 L.311/58 –art. 65 D.P.R. 3/57 L. 311/58 – D.P.R. 3/57**	** 30 gg. 30 gg. dall'opzione 30 gg. dalle determinazioni organo collegiale medico**	**R**
Riammissione in servizio	**Art. 13 L. 311/58**	**Termine legge**	**R**

Supplenze e affidamenti: **Avviso di vacanza** **Provvedimento**	**Artt. 9 e 114 D.P.R. 382/80;art. 12 L.341/90**	 **7 gg.dalla richiesta della Facoltà** **30 gg. dalla sussistenza di tutti gli elementi (N.O. e registro)**	**R**
Contratti artt. 100, 25 e 26 D.P.R. 382/80 Art. 4 D.P.R. 162/82 art. 1, c. 32 L. 549/95		**30 gg. dalla delibera del C.d.A.**	**R**
Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua: **Assunzione**	**Art. 4 L. 236/95** **Art. 51 C.C.N.L. Università**	 **120 gg. dalla delibera del C.d.A.**	**R**
Mutui, piccoli prestiti e cessioni del quinto dello stipendio	**D.P.R. 1032/73** **T.U.N. 180/50**	**30 gg.**	**R.S.D.**
Riscatti ENPAS	**Art. 24 D.P.R. 1032/73**	**180 gg. dalla richiesta**	**R.S.D.**
Liquidazione buonuscita ENPAS	**Art. 26 D.P.R. 1032/73**	**30 gg. dalla cessazione**	**R.S.D.**
Riliquidazione buonuscita ENPAS	**Art. 4 D.P.R. 1032/73**	**30 gg. dalla rideterminazione stipendiale**	**R.S.D.**
Ricognizione pensionistica servizi privati e liberi professionisti	**L.29/79 L. 45/90**	**180 gg.**	**R.S.D.o R per personale docente e ricercatore**
Riascatto e computo servizi e periodi fini pensionistici	**D.P.R. 1092/73**	**180 gg.**	**R.S.D. o R per personale docente e ricercatore**

Ricognizione ai fini pensionistici di periodi di iscrizione a Casse presso il Ministero del Tesoro	Art. 113 D.P.R. 1092/73	240 gg.	R.S.D. o R per personale docente e ricercatore
Liquidazione pensione provvisoria	D.P.R. 1092/73 – L. 335/95	120 gg. dalla comunicazione della cessazione	R.S.D.
Liquidazione pensione definitiva	D.P.R. 1092/73 – L. 335/95	120 gg. dall'acquisizione di tutta la documentazione	R.S.D. o R per personale docente e ricercatore
Riliquidazione pensione	D.P.R. 1092/73 – L. 335/95	60 gg. dall'acquisizione nuovo elemento	R.S.D. o R per personale docente e ricercatore
Costituzione di posizione assicurativa	D.P.R. 1092/73 – L. 322/58	240 gg. dall'acquisizione di tutta la documentazione	R.S.D. o R per personale docente e ricercatore
Causa di servizio, equo indennizzo	D.P.R. 349/94	Termini di legge	R.S.D. o R per personale docente e ricercatore
Infortunio INAIL	D.P.R. 1124/65	Termini di legge (3 gg. da denuncia infortunio)	R.S.D.

Unità organizzativa: Ufficio Personale Tecnico ed Amministrativo

Procedimento	Rif. Normativo	Termine	Resp. Provvedimento
Certificazioni		7 gg.	R.S.D.
Rilascio Stato Matricolare		10 gg.	R.S.D.
Provvedimenti modifica stato giuridico ed economico del personale		15 gg.	R.S.D.
Stipula contratto di lavoro a tempo determinato		3 mesi	R.S.D.
Provvedimenti disciplinari	C.C.N.L.	Termini contrattuali	R.S.D.
Cessazione dal servizio	C.C.N.L.	Termini contrattuali	R.S.D.
Trasformazione del rapporto di impiego in rapporto part-time	L. 662/96	Termini di legge	R.S.D.
Aspettativa per motivi parlamentari " per motivi di famiglia " per motivi sindacali " per servizio militare	D.L.vo n. 29/93 D.P.R. 10/01/57 n. 3 D.P.C.M. 17/4/97 D.P.R. 10/01/57 n. 3	30 gg.	R.S.D.
Astensione obbligatoria per maternità	L. 1204/71 e C.C.N.L.	30gg.	R.S.D.
Concessione permessi per motivi di studio	C.C.N.L.	30 gg.	R.S.D.
Mantenimento in servizio oltre il limite di età	L. 421/92	30 gg.	R.S.D.
Nomina del collegio arbitrale	D.L.vo 546/93	Termini di legge	R.S.D.

Unità organizzativa: Servizio Ragioneria

Procedimento	Rif. Normativo	Termine	Resp. Provvedimento
Liquidazione e pagamento competenze fisse persoanel di ruolo	C.C.N.L.	30 gg.	R.S.D.
Liquidazione e pagamento variazione competenze fisse personale	C.C.N.L.	60 gg.	R.S.D.
Concessione e pagamento assegno nucleo familiare	C.C.N.L.	60 gg.	R.S.D.
Liquidazione e pagamento competenze accessorie personale di ruolo	C.C.N.L.	60 gg.	R.S.D.
Liquidazione e pagamento competenze fisse personale non di ruolo	C.C.N.L.	30 gg.	R.S.D.
Liquidazione e pagamento supplenze, contratti e assegni	Contratto	60 gg.	R.S.D.
Liquidazione e pagamento missioni sul territorio nazionale e all'estero	Regolamento di Contabilità	30 gg.	R.S.D.
Pagamento borse di studio		Come da bando	R.S.D.
Liquidazione e pagamento contributo previdenziali e imposte		30 gg.	R.S.D.
Adempimenti e versamento ritenute extraerariali		30 gg.	R.S.D.
Adempimenti fiscali, contributivi, anagrafe		Termini di legge	R.S.D.

delle prestazioni, mod. 101, 730, 760 e 770; dichiarazioni I.V.A. commerciale e comunitaria			
Bilancio preventivo; variazioni di bilancio; consuntivo e rendiconti contabili	**Regolamento di contabilità**	**Termini regolamento**	**R.S.D.**
Pagamento spese funzionamento e investimento	**Regolamento di contabilità**	**90 gg. ovvero come da contratto**	**R.S.D.**

Unità organizzativa: Ufficio Contratti e Convenzioni

Procedimento	Rif. Normativo	Termine	Resp. Provvedimento
Esperimento gara, forniture-servizi, valore superiore alla soglia di rilievo comunitario	D.L.vo 157/95 D.L.vo 358/92	150 gg.	R.S.D.
Esperimento gara, forniture-servizi,lavori, valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario		90 gg.	R.S.D.
Esperimento trattativa privata		60 gg.	R.S.D.
Stipula contratto		60 gg.	R.S.D.
Stipula contratti e convenzioni, ricerca e consulenza	D.P.R. 382/80 art. 66	60 gg.	R.S.D.
Stipula convenzioni di didattica integrativa	D.P.R. 382/80 art. 27	60 gg.	R.S.D.
Approvazione collaudo lavori	Regolamento di contabilità	90 gg.	Soggetto incaricato del collaudo o R.S.D.
Contratti di assicurazioni		60 gg.	R.S.D.
Partecipazione a Consorzi e Società di Ricerca/collaborazione interuniversitaria	D.P.R. 382/80 art. 91/91bis	60/90 gg	R.S.D.

Unità organizzativa: Servizio Economato e Patrimonio

Procedimento	Rif. Normativo	Termine	Resp. Provvedimento
Inventariazione di beni mobili ed immobili e materiale bibliografico	Regolamento contabilità e T.U. 1592/33	Termini di legge	R.S.D.
Approvvigionamento in economia di beni e servizi di largo consumo	Regolamento contabilità	40 gg.	R.S.D.
Gestione adempimenti concernenti le Attività culturali per gli studenti	Regolamento contabilità	20 gg.	R.S.D.
Gestione fondo Economale	Regolamento contabilità	Termini regolamento	R.S.D.
Gestione Parco Automezzi	Regolamento contabilità	Termini regolamento	R.S.D.
Gestione Utenze telefoniche	Regolamento contabilità	Termini contrattuali	R.S.D.
Ricognizioni inventariali	Regolamento contabilità	Termini regolamento	R.S.D.
Permute e scarico beni mobili	Regolamento contabilità	Termini regolamento	R.S.D.

Unità organizzativa: Servizio Tecnico e Servizio Programmazione Edilizia

Procedimento	Rif. Normativo	Termine	Resp. Provvedimento
Rilascio autorizzazioni subappalti		30 gg.	R.S.D.
Consegna lavori	Art. 10 D.P.R. 1063/62	45 gg. da individuazione contraente	R.S.D.
Sospensione lavori	Art. 30 D.P.R. 1063/62	5 gg.	R.S.D.
Ripresa lavori	D.P.R. 1063/62	15 gg.	R.S.D.
Proroga lavori	D.P.R. 1063/62	45 gg.	R.S.D.
Ultimazione Lavori	Art. 29 D.P.R. 1063/62	5 gg. dalla comunicazione all'Impresa	R.S.D.
Accertamento danni	Art. 24 D.P.R. 1063/62	5 gg.	R.S.D.
Rilascio certificazioni A.N.C. su lavori eseguiti		60 gg.	R.S.D.
Deposito progetti strutturali e certificati di collaudo statico	Legge 2/2/74 n. 64 L.R. 5/1/85 n. 4	30 gg.	R.S.D.

Unità organizzativa: Ufficio Esami di Stato

Procedimento	Rif. Normativo	Termine	Resp. Provvedimento
Composizione definitiva delle commissioni		7 gg. dalla comunicazione del MURST	R
Nomina esperti aggregati delle comissioni	Art. 7 del Regolamento esami distato D.M. 9.9.57	20 gg.	R
Provvedimento di esclusione dei candidati	Art. 6 del Regolamento esami di stato D.M. 9.9.57	20 gg.	R.S.D.
Rilascio attestazioni partecipazione esami	Come per legge	5 gg. 1 g.	R.S.D. Presidente commissione
Rilascio certificati di abilitazione	Art. 190 R.D. 1592/33 leggi regionali e artt. 20/21 D.M.9.9.57 e art. 4 Legge 1378/56	7 gg.	R.S.D.
Compensi commissioni	Art. 1 L. 1866/62 e circolare M.P.I. 5970/80	60 dall'emissione parcelle	R.S.D.
Rilascio dei diplomi originali di abilitazione	Artt. 20 e 21 D.M. 9.9.57 e art. 4 L. 1378/56.	90 dalla trasmissioneM.U.R.S.T.	R

Unità organizzativa: Ufficio Affari Legali , Pubblicità Provvedimenti Legislativi e Relazioni con il Pubblico

Procedimento	Rif. Normativo	Termine	Resp. Provvedimento
Costituzione in giudizio	R.D. 1611/33, L. 103/79, L. 168/89	Termini di legge	R
Richiesta di pareri ad organi consultivi		30 gg.	R.S.D.
Procedure esecutive presso terzi intentate nei confronti dei dipendenti	Art. 547 cpc – art. 565 Istruz. Gen. del Tesoro	Termini di legge	R.S.D.
Redazione atti di transazione		30 gg.	R.S.D.
Risposta ad atti stragiudiziali (significazionie, diffida, messa in mora)		30 gg.	R.S.D.
Provvedimento di esecuzione sentenze dell'autorità giudiziaria		30 gg. o come da dispositivo	R.S.D.
Pagamento onorari diritti e spese		60 gg.	R.S.D.
Denunce varie all'autorità di P.S.		Termini di legge	R.S.D.

Unità organizzativa: Servizio Affari Generali

Procedimento	Rif. Normativo	Termine	Resp. Provvedimento
Contratti CNR per le strutture non costituite in centri di spesa		30 gg.	R
Conferimento borse di studio per il perfezionamento all'estero e per attività di Ricerca post-dottorato – Borse di studio post dottorato, post- laurea e post diploma universitario previste in convenzioni e contratti di ricerca.	L. 398/89 artt. 4 e 5 Regolamento ex D.R. 727/94	45 gg. da acquisizione documenti di rito	R
Compensi e rimborso spese ai componenti delle Commissioni	L. 398/89 artt. 4 e 5 Regolamento ex D.R. 727/94	30 gg. da acquisizione documenti.	R.S.D.
Conferimenti borse di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione	L. 390/91 art. 17	45 gg. da pubblicazione graduatoria	R
Conferme borse di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione.	L. 390/91 art. 17	Termine bando	R
Sospensione, riattivazione e revoca borse di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione	D.I. 19/4/90	30 gg. da acquisizione documenti	R
Iscrizione Corsi di perfezionamento	D.P.R. 162/82, artt. 16 e 17	30 gg. da acquisizione atti	R.S.D.
Rilascio attestati finali ai Corsi di perfezionamento	D.P.R. 162/82 art. 17	30 gg. da acquisizione dati	R.S.D

Ammissione al Dottorato di Ricerca	**D.P.R. 382/82 art. 17**	**45 gg. da acquisizione documentazione di rito**	**R**
Decadenza dottorandi	**D.P.R. 382/80, art. 68**	**30 gg. da acquisizione dati**	**R**
Stipula convenzioni attivazione posti aggiuntivi al Dottorato di Ricerca	**D.P.R. 382/80, art.70**	**90 gg. dall'acquisizione delle delibere degli organi accademici**	**R**
Rilascio certificato sostitutivo del Dottorato di Ricerca	**D.P.R. 382/80, art.73**	**15 gg. da domanda**	**R.S.D.**
Conferimenti premi di Studio finanziati da Enti vari	**D.P.R. 5/56 e successive modifiche integrazioni**	**30 gg. da acquisizione atti**	**R**
Immatricolazioni Scuole di Specializzazione	**D.P.R. 162/82** **D.P.R. 8/6/87 art. 270**	**40 gg. dalla pubblicazione della graduatoria e/o da emanazione Decreto Ministeriale**	**R.S.D.**
Decadenza dallo status di specializzando Scuole di Specializzazione	**D.P.R. 162/82 art. 11** **D.L.vo 257/91 art. 4**	**90 gg. da acquisizione dati**	**R**
Sospensione e riattivazione periodi Scuole di Specializzazione	**D.L.vo 257/91 art. 5 – comma 3**	**30 gg. da acquisizione atti**	**R**

Unità organizzativa: dipartimenti.
Per la natura dei procedimenti svolti si rinvia, per quanto compatibili, ai termini ed alle fonti normative dei corrispondenti procedimenti delle unità organizzative della amministrazione centrale.

ALLEGATO 2

Al destinatario del provvedimento
....
....

Oggetto: Procedimento amministrativo promosso:

....
....
....
domanda irregolare o incompleta (comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, del «Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).

Emanato con dcecreto rettorale .... n. .... del ....

In relazione alla domanda presentata a questa amministrazione in data ...., prot. n. ...., relativa al procedimento indicato in oggetto, si comunica che non è possibile dare avvio al procedimento stesso in quanto la domanda suddetta risulta irregolare o incompleta per i seguenti motivi:

....
....
....

Si invita pertanto la S.V. a volersi presentare presso l'unità organizzativa competente ....
....
per ....
....
....

Soltanto dopo la regolarizzazione o il completamento della domanda in parola questa unità organizzativa potrà dare avvio al procedimento di cui si tratta.

Cassino, lì ....

Il responsabile del procedimento

....

Per ricevuta

....
(firma dell'interessato)

ALLEGATO 3

Al destinatario del provvedimento
....
....

e, per conoscenza:

Eventuali cointeressati o controinteressati ....
....
....

Oggetto: Procedimento amministrativo promosso:

....
....
....
comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 8 legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990 sopracitata, si comunica che questa amministrazione in data .... ha dato avvio al procedimento indicato in oggetto, il quale dovrà concludersi entro il ....

L'unità organizzativa competente è ....
.... e il responsabile del procedimento è ...., qualifica ....

Interverranno nel procedimento anche le seguenti unità organizzative, i cui responsabili sono, rispettivamente ....
....
....

La S.V. può presentare domanda alla direzione amministrativa, per prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento amministrativo in parola, secondo le modalità ed i limiti di cui al regolamento di attuazione della legge n. 241/1990, emanato con decreto rettorale n. .... e successive modifiche.

La S.V. può altresì presentare nuovi documenti entro il ...., di cui l'amministrazione terrà conto sempreché il procedimento non sia già concluso.

Cassino, lì ....

Il responsabile del procedimento

....

Per ricevuta

....
(firma dell'interessato)

* Solo per le unità organizzative dell'amministrazione, nei casi previsti dall' ordinanza del direttore n. .... in data ....

ALLEGATO 4

Al destinatario del provvedimento
....
....

e, per conoscenza:

Eventuali cointeressati o controinteressati................................
....
....

Oggetto: Procedimento amministrativo promosso:

....
....
....
dilazione del termine (art. 5 decreto rettorale n. .... del .... «Regolamento di attuazione delle legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).

Facendo seguito alla comunicazione del ...., prot. n. ....., con la quale questa amministrazione ha reso noto alla S.V. l'avvio del procedimento indicato in oggetto, si fa presente che il procedimento medesimo non potrà essere concluso nel termine previsto per i seguenti motivi:

....
....

Il suddetto procedimento potrà prevedibilmente concludersi entro .... giorni dalla spedizione della presente comunicazione.

Cassino, lì ....

Il responsabile del procedimento

....

Per ricevuta

....
(firma dell'interessato)

* Solo per le unità organizzative dell'amministrazione.

ALLEGATO 5

Unità organizzativa competente

Al destinatario del provvedimento
....
....

e, per conoscenza:

Eventuali cointeressati o controinteressati ....
....
....

Oggetto: Procedimento amministrativo promosso:

....
....
....
sospensione del termine (art. 6 e 7 decreto rettorale n. .... del .... «Regolamento di attuazione delle legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).

Facendo seguito alla comunicazione del ...., prot. n. ...., con la quale questa amministrazione ha reso noto alla S.V. l'avvio del procedimento indicato in oggetto, si fa presente che:

non essendo a tutt'oggi pervenuto il parere obbligatorio da parte di (organo consultivo competente ad emettere il parere o la valutazione tecnica,)

ovvero

non avendo (amministrazione competente) .... provveduto a far pervenire i documenti necessari da acquisire agli atti del procedimento di cui si tratta (documenti da acquisire), ...
....
....
il procedimento in parola rimane sospeso per il tempo necessario ad acquisire i documenti suindicati e comunque per un tempo non superiore a (v. rispettivamente art. 6, commi 1 e 2, o art. 7, commi 1, lett. *b).*

Cassino, lì ....

Il responsabile del procedimento

....

Per ricevuta

....
(firma dell'interessato)

ALLEGATO 6

Unità organizzativa competente
ovvero
Struttura didattica, scientifica di servizio

Al direttore amminisitrativo dell'Università degli studi di CASSINO
Al direttore amministrativo ovvero al responsabile della struttura didattica, scientifica o di- servizio

Oggetto: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi (Ai sensi della legge n. 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992).

Il/La sottoscritto/a ....
nato/a a .... il ....
residente in ...., via .... ,
tel. ....;

in qualità di (1) ....
....
....

Chiede:

di prendere visione;

di prendere in esame, con il rilascio di copia semplice;

di prendere in esame, con il rilascio di copia autenticata;

i sottoindicati documenti amministrativi (2):

....
....
....

per i seguenti motivi: (specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta) ....
....
....

Cassino, lì ....

Il richiedente

....

Estremi del documento:
....
....

(1) Specificare i poteri rappresentativi

Se il richiedente è persona in servizio presso questo Ateneo specificare la qualifica e la struttura persso la quale presta servizio.

(2) Indicare con chiarezza e precisione, ove possibile, gli estremi del documento di cui si richiede l'accesso.

---

costi di ricerca e visura: ....

costi di riproduzione: ....

costi per marche da bollo: ....

totali da rimborsare: ....

Il responsabile

....

ALLEGATO 7

Unità organizzativa competente
ovvero
Struttura didattica, scientifica di servizio

Prot. n. ....

Cassino, lì ....

Al richiedente
....
....
....
....

Oggetto: Accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (legge n. 241/1990 e decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992).

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata dalla S.V. in data ...., questo ufficio/struttura accoglie la richiesta stessa.

Si informa pertanto che i documenti possono essere visionati e le copie eventualmente richieste possono essere ritirate dalla S.V. medesima o da altra persona di sua fiducia (*) presso questo ufficio/-struttura dal .... al .... - dal lunedì al venerdì - dalle ore .... alle ore ....

oppure

i documenti possono essere visionati e le copie eventualmente richieste possono essere ritirate presso l'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore .... alle ore ....

Il decorso inutile del termine sopraindicato si intenderà come rinuncia alla richiesta stessa.

La S.V. potrà prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto penalmente perseguibile di alterarli in qualsiasi modo ovvero di asportarli dal luogo in cui si trovano.

Non è consentito diffondere o comunque utilizzare le informazioni ottenute ai fini commerciali.

(*) Nel caso in cui la persona incaricata di visionare e/o ritirare i documenti sia persona diversa dall'interessato, la medesima dovrà comunque essere munita di delega.

Il dirigente
direttore amministrativo

....

ALLEGATO 8

Unità organizzativa competente
ovvero
Struttura didattica, scientifica di servizio

Al richiedente
....
....
....
....

Oggetto: Non accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (legge n. 241/1990 e decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992).

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata dalla S.V. in data ...., NON SI ACCOGLIE la richiesta stessa per i seguenti motivi:

....
....
....
....

Contro tale decisione la S.V. potrà presentare reclamo entro dieci giorni dal ricevimento della presente comunciazione al rettore, che decide nei dieci giorni successivi, fermo restando la facoltà di presentare ricorso al T.A.R. del Lazio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Cassino, lì ....

Il dirigente
direttore amministrativo

....

ALLEGATO 9

Unità organizzativa competente
ovvero
Struttura didattica, scientifica di servizio

Prot. n. ....

Al richiedente
....
....
....
....

Oggetto: Differimento dell' accesso ai documenti amministrativi (legge n. 241/1990 e decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992).

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata dalla S.V. in data ...., SI DIFFERISCE l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla richiesta stessa per i seguenti motivi:

....
....
....
....

Il differimento del diritto di accesso si estende fino al ....

Contro tale decisione la S.V. potrà presentare reclamo entro dieci giorni dal ricevimento della presente comunciazione al rettore, che decide nei dieci giorni successivi, fermo restando la facoltà di presentare ricorso al T.A.R. del Lazio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Distinti saluti

Cassino, lì ....

Il dirigente
direttore amministrativo

....

ALLEGATO 10

Al direttore amministrativo dell'Università degli studi di CASSINO

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 2, legge n. 15/1968)

Il sottoscritto .... dichiara:

1) di essere nato a .... il ....;

2) di essere residente in .... ;

3) di .... ;

4) di .... ;

5) di ....

Cassino, lì ....

....
(firma del dichiarante)

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesto che la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al presente atto è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. .... identificato .... e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Cassino, lì ....

....
(firma del funzionario e qualifica)

Timbro dell'ufficio

ALLEGATO 11

Al direttore amministrativo dell'Università degli studi di CASSINO

DICHIARAZIONI TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE
(art. 2, D.P.R. n. 130/1994)

Il sottoscritto .... dichiara:

1) di essere nato a .... il ....;
2) di essere residente in .... ;
3) di .... ;
4) di .... ;
5) di ....

Cassino, lì ....

....
(firma del dichiarante)

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesto che la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al presente atto è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. .... identificato .... e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Cassino, lì ....

....
(firma del funzionario e qualifica)

Timbro dell'ufficio

ALLEGATO 12

Unità organizzativa

TRASCRIZIONE DI DATI DA DOCUMENTI ESIBITI
(articoli 5 e 6, legge n. 15/1968 e art. 7, D.P.R. n. 130/1990)

Scopo della documentazione ....

Titolare dei documenti esibiti .... da cui risultano i dati di cui appresso riguardanti lo stesso Sig. ....

1) ....
2) ....
3) ....
4) ....
5) ....

L'esibitore, identificato .... è stato da me ammonito sulla responsabilita penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verita.

....
(firma dell'esibitore)

Cassino, lì ....

....
(firma del funzionario e qualifica)

Timbro dell'ufficio

ALLEGATO 13

Unità organizzativa

AUTENTICAZIONE DI COPIE
(articoli 7 e 14, legge n. 15/1968)

1) Quando è fatto con riguardo ad atto emesso dall'Università	La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale emesso da questa Università.
2) Quando è fatta con riguardo ad atto che è depositato o conservato in originale presso l'Università	La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale esistente presso questa Università.
3) Quando è fatta dal funzionario al quale deve essere prodotto l'atto.	La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale esibito dal Sig. ... . nato a .... il .... indentificato .... ed è stata rilasciata previa ammonizione del predetto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Cassino, lì ....

....
(firma del funzionario e qualifica)

Timbro dell'ufficio

99A8249

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di lettere e filosofia in data 21 aprile 1999, dal consiglio di amministrazione in data 29 giugno 1999 e dal senato accademico in data 22 giugno 1999;

Visto il proprio decreto n. 1547 del 17 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1999;

Riscontrato che nell'elenco degli insegnamenti, per errore materiale, non è stato inserito l'insegnamento di psicologia generale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 34, comma 3, concernente l'elenco degli insegnamenti complementari relativi al corso di di laurea in filosofia, è inserito l'insegnamento di psicologia generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 22 settembre 1999

Il rettore: MARCHESINI

99A8293

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 20 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Viste le delibere dei consigli delle facoltà interessate portanti i pareri favorevoli sulle materie di competenza relativamente alle modifiche allo statuto di autonomia;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 27 novembre 1996, intesa ad ottenere l'istituzione del corso di diploma universitario in etica sanitaria e bioetica;

Vista la proposta del senato accademico del 9 dicembre 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 18 dicembre 1996;

Vista la comunicazione rettorale del 7 febbraio 1997, prot. n. 2294, con la quale è stata inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione relativa all'istituzione del corso di diploma universitario in etica sanitaria e bioetica;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze della formazione del 10 febbraio 1999, intesa ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie;

Viste le delibere dei consigli delle facoltà di economia, nella seduta del 12 febbraio 1999 e medicina e chirurgia «A. Gemelli», nella seduta del 17 febbraio 1999, con le quali dette facoltà hanno dichiarato la disponibilità a concorrere alla realizzazione del corso di laurea in scienze motorie;

Viste le proposte del senato accademico integrato del 2 marzo 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 marzo 1999;

Vista la delibera del consiglio della seconda facoltà di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative) del 26 marzo 1999, intesa ad ottenere la modifica di denominazione della facoltà in «facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative»;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 1° giugno 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 3 e 18 giugno 1999;

Vista la comunicazione rettorale del 16 luglio 1999, prot. n. 7663, con la quale è stata inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

la documentazione relativa alla modifica della denominazione della seconda facoltà di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative);

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 23 aprile 1999, intesa ad ottenere alcune modifiche allo statuto di autonomia;

Vista la comunicazione rettorale del 30 aprile 1999, prot. n. 5677, con la quale è stata inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione relativa all'istituzione del corso di laurea in scienze motorie;

Vista la comunicazione rettorale del 26 maggio 1999, prot. n. 6397, con la quale è stata inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione relativa alle modifiche allo statuto di autonomia per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1999, recante «Autorizzazione all'istituzione di facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF e alla relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 presso le Università di Bologna, Cagliari, Cassino, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Milano Cattolica, Milano Statale, Padova, Palermo, Perugia, Torino, Urbino, Verona e presso l'Istituto navale di Napoli»;

Considerato che è trascorso il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'articolo 6 della legge n. 168/1989 senza che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica abbia comunicato rilievi alla data odierna circa le modifiche allo statuto di autonomia;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;

Decreta:

Art. 1.

Nello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, vengono modificati e integrati gli articoli come di seguito citati:

Art. 16, comma 4:

«il consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni dalla data di nomina».

Art. 17, comma 2:

compete al consiglio di amministrazione deliberare:

lettera *a)* «lo statuto e le modifiche relative su proposta del senato accademico integrato, sentiti i consigli di facoltà interessati per le materie relative all'ordinamento didattico;».

Art. 17, comma 3:

in particolare spetta al consiglio di amministrazione deliberare:

lettera *f):* «l'istituzione di nuove sedi e l'attivazione e la soppressione delle strutture didattiche e dei relativi corsi di laurea e di diploma previsti a statuto e delle nuove strutture di assistenza sanitaria;»;

lettera *h):* «la nomina dei direttori delle sedi, degli altri dirigenti amministrativi, del direttore del policlinico, del direttore sanitario, del dirigente amministrativo del Policlinico e degli altri dirigenti;»;

lettera *i):* «la designazione dei componenti del collegio dei revisori dei conti;».

Art. 18, comma 3:

spetta al comitato direttivo in sede istruttoria:

lettera *f):* «l'attivazione e la soppressione di corsi di laurea, scuole, dipartimenti, istituti.».

Art. 18, comma 4:

spettano al comitato direttivo le seguenti funzioni, salvo la avocazione del consiglio di amministrazione:

lettera *a):* «il conferimento degli insegnamenti e delle collaborazioni all'attività didattica, le relative nomine e i conseguenti trattamenti economici;»;

lettera *e):* «l'accettazione di donazioni, eredità, legati, lasciti, contributi;»;

lettera *g):* «l'attivazione e la soppressione di centri di ricerca e interuniversitari, corsi di perfezionamento e di alta specializzazione e dottorati di ricerca;»;

lettera *h):* «la proposta del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.».

Art. 18, comma 5:

il consiglio di amministrazione può delegare al comitato direttivo l'esercizio delle seguenti funzioni:

lettera *f):* lettera soppressa.

Art. 19, comma 1:

«il rettore è nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori di prima fascia che abbiano almeno cinque anni di anzianità di ruolo nell'Università Cattolica, nell'ambito di una rosa di candidati composta da cinque nominativi deliberata dal senato accademico sulla base delle designazioni espresse dai consigli di facoltà ...».

Art. 19, comma 2:

«il rettore dura in carica quattro anni accademici ed è riconfermabile per non più di due mandati consecutivi. Per tutta la durata del mandato è tenuto all'osservanza del tempo pieno.».

Art. 19, comma 3:

spetta al rettore:

lettera *g):* «adottare, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, del comitato direttivo e del senato accademico, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;».

Art. 20, comma 2:

... in particolare il senato accademico esercita direttamente le seguenti competenze non delegabili:

lettera *d):* «esercitare le competenze, previste dal presente statuto, in materia di:

...

istituzione di strutture didattiche, di ricerca e di alta specializzazione, diverse da quelle prima elencate, previste dalle norme in materia;».

Art. 21, comma 4:

consulta di ateneo:

comma soppresso.

Art. 22, comma 2:

collegio dei revisori dei conti:

«il presidente e i componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati dal rettore, su delibera del consiglio di amministrazione e durano in carica quattro anni dalla data di nomina.».

Titolo III:

«strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria».

Art. 23, titolo:

«strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria».

Art. 25, comma 2:

«Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti ed è nominato dal rettore. Il preside dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. ...».

Art. 25, comma 3:

«il preside è eletto dai professori di prima e seconda fascia ...».

Art. 27, comma 3:

«i consigli di corso di laurea, di diploma o di indirizzo sono composti da tutti i titolari degli insegnamenti afferenti ai corsi o indirizzi interessati, nonché dai rappresentanti dei ricercatori universitari non affidatari di insegnamento nel corso e dai rappresentanti degli studenti secondo quanto previsto dal regolamento generale di ateneo ...».

Art. 27, comma 4:

«i consigli di corso di laurea, di diploma o di indirizzo eleggono i rispettivi presidenti fra i professori di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. Il senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà competente, può previamente stabilire che il presidente del consiglio di corso di diploma possa essere eletto, con le stesse modalità, anche fra i professori di seconda fascia. I presidenti dei consigli sono nominati dal rettore, durano in carica quattro anni accademici e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi ...».

Art. 28, comma 3:

«sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. il direttore è preposto al funzionamento della scuola e ne è responsabile. Il direttore è eletto dal consiglio della scuola fra i professori di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia che ne fanno parte, dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.».

Art. 31, comma 1:

«il direttore di dipartimento o di istituto è eletto dal rispettivo consiglio tra i professori di prima fascia, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, ed è nominato dal rettore.».

Art. 31, comma 2:

«il direttore dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.».

Art. 31, comma 5:

«In caso di assenza o di impedimento del direttore svolge le funzioni di direttore il professore di prima fascia con la maggiore anzianità nei ruoli dei professori universitari, che presiede altresì la seduta per la designazione del direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.».

Art. 32, comma 1:

«Il consiglio di dipartimento è composto da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori universitari afferenti al dipartimento stesso, nonché, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo, da una rappresentanza dei professori a contratto ai sensi dell'art. 44, secondo comma, e da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ove questi siano gestiti con sede amministrativa presso l'Università Cattolica ...».

Art. 32, comma 2:

«Il consiglio di istituto è composto da tutti i professori di ruolo e da una rappresentanza dei professori a contratto ai sensi dell'art. 44, secondo comma, e da

una rappresentanza dei ricercatori universitari afferenti all'istituto stesso, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di ateneo ....».

Art. 39, comma 3:

«I membri eletti durano in carica tre anni dalla data di nomina e non sono immediatamente rieleggibili.».

Art. 46, comma 4:

«Il comitato direttivo può altresì assegnare una indennità di carica al rettore e ai docenti titolari di uffici direttivi.».

Art. 61, comma 1:

«Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi, per le materie la cui disciplina è a essi demandata, le norme vigenti, sempreché non incompatibili con il presente statuto.

Art. 2.

La tabella *A* di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», dello statuto suddetto, è sostituita dalla nuova tabella *A* allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Nella tabella *B* di cui al primo comma dell'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto suddetto, la locuzione: «seconda facoltà di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative)» riferita ai posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia, dei professori universitari di seconda fascia e dei ricercatori universitari è sostituita dalla locuzione:

«scienze bancarie, finanziarie e assicurative».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 settembre 1999

Il rettore: ZANINELLI

TABELLA *A*

a) FACOLTÀ.

Giurisprudenza:

corso di laurea in giurisprudenza

corso parallelo di laurea in giurisprudenza presso la sede di Piacenza

Scienze politiche:

corso di laurea in scienze politiche

corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche

corso di laurea in scienze della comunicazione

diploma universitario in operatore dello sviluppo

Economia:

corso di laurea in economia e commercio

corso di laurea in economia aziendale

corso di laurea in economia politica

corso di laurea in scienze statistiche ed economiche

diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese

diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda

diploma universitario in statistica

Lettere e filosofia:

corso di laurea in lettere

corso di laurea in filosofia

corso di laurea in storia

corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo

diploma universitario di operatore dei beni culturali

Scienze della formazione:

corso di laurea in scienze dell'educazione

corso di laurea in scienze della formazione primaria

corso di laurea in scienze motorie

diploma universitario in servizio sociale

Agraria:

corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie

corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari

diploma universitario in biotecnologie agro-industriali

diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura

diploma universitario in produzioni vegetali

diploma universitario in tecnologie alimentari

diploma universitario in tecniche erboristiche

diploma universitario in viticoltura ed enologia

Medicina e chirurgia «A. Gemelli»:

corso di laurea in medicina e chirurgia

corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

diploma universitario di dietista

diploma universitario di fisioterapista

diploma universitario per igienista dentale

diploma universitario per infermiere

diploma universitario di logopedista

diploma universitario di ortottista-assistente in oftalmologia

diploma universitario di ostetrica/o

diploma universitario di podologo

diploma universitario di tecnico audiometrista

diploma universitario di tecnico audioprotesista

diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia

diploma universitario di tecnico ortopedico

diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico

diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica

diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale

diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

diploma universitario in etica sanitaria e bioetica

Scienze matematiche, fisiche e naturali:

corso di laurea in matematica

corso di laurea in fisica

Scienze bancarie, finanziarie e assicurative:

corso di laurea in economia bancaria

corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari

corso di laurea in economia assicurativa e previdenziale

corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali

Lingue e letterature straniere:

corso di laurea in lingue e letterature straniere

corso di laurea in traduzione e in interpretazione

diploma universitario in esperto linguistico d'impresa

diploma universitario per traduttori e interpreti

Economia (sede di Piacenza):

corso di laurea in economia e commercio

corso di laurea in economia aziendale

corso di laurea in economia politica

diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese

diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda

Psicologia:

corso di laurea in psicologia

b) SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.

in allergologia e immunologia clinica

in analisi e gestione della comunicazione

in analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura

in archeologia

in anatomia patologica

in anestesia e rianimazione

in biotecnologie industriali

in biotecnologie vegetali

in cardiochirurgia

in cardiologia

in chirurgia generale

in chirurgia pediatrica

in chirurgia plastica e ricostruttiva

in chirurgia toracica

in chirurgia vascolare

in dermatologia e venereologia

in discipline economiche bancarie e finanziarie

in economia del sistema agro-alimentare

in economia e politica del lavoro

in economia e relazioni internazionali

in ematologia

in endocrinologia e malattie del ricambio

in endocrinologia e malattie del ricambio (II scuola)

in farmacologia

in gastroenterologia

in genetica medica

in geriatria

in gestione della qualità nelle imprese agro-alimentari

in ginecologia ed ostetricia

in igiene e medicina preventiva

per l'insegnamento secondario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

in malattie del fegato e del ricambio

in malattie dell'apparato respiratorio

in malattie infettive

in medicina del lavoro

in medicina dello sport

in medicina interna

in medicina legale

in medicina nucleare

in medicina tropicale

in microbiologia e virologia

in neurochirurgia

in neurologia

in neuropsichiatria infantile

in oftalmologia

in oncologia

in ortognatodonzia

in ortopedia e traumatologia

in otorinolaringoiatria

in parchi e giardini

in patologia clinica

in pediatria

in prevenzione delle contaminazioni chimiche e biologiche nell'ambiente antropico

in psichiatria

in psicologia clinica

in psicologia del ciclo di vita

in psicologia sociale applicata

in radiodiagnostica

in radioterapia

in reumatologia

in scienze viticole ed enologiche

in storia dell'arte

in tecnologie degli allevamenti animali

in urologia

in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali

99A8228

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, firmato a Roma il 1° dicembre 1995.

Il giorno 8 giugno 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, firmato a Roma il 1° dicembre 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 luglio 1997, n. 222, pubblicata nel supplemento ordinario n. 146/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1997.

In conformità all'art. 11, l'accordo è entrato in vigore il giorno 8 giugno 1999.

99A8214

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 16 settembre 1996.

Il giorno 4 agosto 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 16 settembre 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 478 del 15 dicembre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1999.

Conformemente all'art. 13, tale accordo è entrato in vigore in data 4 agosto 1999.

99A8213

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997.

Il giorno 16 marzo 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 9 giugno 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 479 del 15 dicembre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1999.

Conformemente all'art. 12, tale accordo è entrato in vigore in data 16 marzo 1999.

99A8215

Istituzione di un'ambasciata d'Italia in Tblisi (Georgia)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1999, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1999, registro n. 2, foglio n. 66, è istituita in Tblisi (Georgia) un'ambasciata d'Italia.

99A8216

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Birmingham (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Vito Di Gregorio, vice console onorario in Birmingham (Gran Bretagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Londra;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autenticare le firme apposte in calce a scritture private;

6) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Londra;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1999

Il Ministro: DINI

99A8183

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Tevragh-Zeina Nouakchott (Mauritania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Ahmed Baba Ould Azizi, console onorario in Tevragh-Zeina-Nouakchott (Mauritania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;

2) stimolare nei modi più opportuni ogni attività economica interessante l'Italia, curando in modo particolare lo sviluppo degli scambi commerciali;

3) sviluppare le relazioni culturali;

4) tenuta dello schedario dei cittadini e delle aziende italiane e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1999

Il Ministro: DINI

99A8184

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 ottobre 1999

Dollaro USA	1,0737
Yen giapponese	115,58
Dracma greca	328,45
Corona danese	7,4330
Corona svedese	8,7180
Sterlina	0,64880
Corona norvegese	8,2650
Corona ceca	36,333
Lira cipriota	0,57920
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,08
Zloty polacco	4,3728
Tallero sloveno	197,5752
Franco svizzero	1,5907
Dollaro canadese	1,5774
Dollaro australiano	1,6249
Dollaro neozelandese	2,0569
Rand sudafricano	6,4664

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A8486

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificienza al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1999 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria del vigile permanente Marco Mattiucci con la seguente motivazione: «In occasione di un catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio, provvedeva a far evacuare numerosi abitanti dalle case invase dall'acqua e dai detriti e a trarre in salvo un bambino in pericolo. Con tenace e coraggiosa determinazione, pur consapevole dell'incobente, estremo pericolo, continuava l'opera di soccorso a bordo del proprio automezzo, ma veniva investito da un'improvvisa ondata di fango, rimanendo mortalmente ferito nella cabina del veicolo schiantatosi contro un albero. Splendido esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

99A8289

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 1º marzo 1999 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile al vigile urbano Domenico Miele per l'azione coraggiosa sottoindicata:

«Con grande tempestività ed umana solidarietà, provvedeva a trarre in salvo un giovane extracomunitario che, investito da un treno, era rimasto intrappolato sulle rotaie». — 8 marzo 1996 - Roccarainola (Napoli).

99A8317

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranidil»

Estratto provvedimento UAC/II/246/99 del 4 maggio 1999

Specialità: RANIDIL.

Confezioni:

«75» 5 cpr 75 mg - A.I.C. n. 024447157;

«75» 10 cpr 75 mg - A.I.C. n. 024447169.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie sud.

Procedura mutuo riconoscimento: n. NL/H/0112/001/W003.

Tipo modifica: inclusione Cheminor Drugs Chem. e Shasun Chem.

Modifica apportata: nomi ed indirizzi dei siti produttivi: produttori di Ranitidina base: Glaxo Operations UK Ltd (commercialmente denominata Glaxo Wellcome Operations) Montrose Regno Unito e presso: Glaxo Wellcome Manufacturing Pte Ltd1 Pioneer Sector 1 Jurong Singapore 628413 e presso: Cheminor Drugs Ltd Peddadevulapalli Village* Tripuraram Mandal Miryalguda Taluk Nalgond District Andhra Pradesh Indiae presso: Shasun Chemicals and Drugs Ltd* Research and Development Centre 60 Velachery Road Chennai (Madras) - 600042 India - produttori di Ranitidina cloridrato: Glaxo Operations UK Ltd (commercialmente denominata Glaxo Wellcome Operations) Montrose Regno Unito e presso: Glaxo Wellcome Manufacturing Pte Ltd1 Pioneer Sector 1 Jurong Singapore 628413* La Ranitidina base prodotta da Glaxo India Ltd, Cheminor Drugs Ltd e Shasun Chemicals e Drugs Ltd sarà fornita solamente alla Glaxo Wellcome Manufacturing Pte Ltd, Jurong, Singapore, per la successiva trasformazione in Ranitidina cloridrato.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

99A8217

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lercadip»

Estratto provvedimento UAC/II/247/99 del 4 maggio 1999

Specialità: LERCADIP.

Confezioni:

14 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033225018/M;

28 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033225020/M;

35 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033225032/M;

50 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033225044/M;

100 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033225057/M.

Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0132/001/W009.

Tipo modifica: modifica della sintesi del principio attivo.

Modifica apportata:

1) sostituzione del solvente 1,2-dicloroetano con etilacetato nell'ultimo step di sintesi del principio attivo. Modifiche minori riguardano tempi e temperature di reazione;

2) eliminazione del limite per 1,2-dicloroetano dalle specifiche del principio attivo, in quanto non più usato nella sintesi;

3) modifica del metodo (GasCromatografia) per l'identificazione dei solventi residui allo scopo di aumentarne la sensibilità.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardiovasc»

Estratto provvedimento UAC/II/247/99 del 4 maggio 1999

Specialità: CARDIOVASC.

Confezioni:

14 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033226010/M;

28 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033226022/M;

35 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033226034/M;

50 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033226046/M;

100 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033226059/M.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0132/001/W009.

Tipo modifica: modifica della sintesi del principio attivo.

Modifica apportata:

1) sostituzione del solvente 1,2-dicloroetano con etilacetato nell'ultimo step di sintesi del principio attivo. Modifiche minori riguardano tempi e temperature di reazione;

2) eliminazione del limite per 1,2-dicloroetano dalle specifiche del principio attivo, in quanto non più usato nella sintesi;

3) modifica del metodo (GasCromatografia) per l'identificazione dei solventi residui allo scopo di aumentarne la sensibilità.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8218

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio di confezioni della specialità medicinale per uso umano «FCE A08».

Estratto provvedimento UAC/II/248/99 del 4 maggio 1999

Specialità: FCE A08.

Confezioni:

flacone 2,5 ml - A.I.C. n. 033671013;

3 flaconi 2,5 ml - A.I.C. n. 033671025.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0179/001/W006.

Tipo modifica: modifica al processo produttivo.

Modifica apportata: aumento delle dimensioni del lotto a 500-1000 litri con un tempo di inflaconamento complessivo di 118 ore. Sostituzione della fase di pastorizzazione della soluzione in bulk con una fase di prefiltrazione (filtro da 0,22 mc). Introduzione di un sovradosaggio di latanoprost (di 0,3 g) nella formula di fabbricazione per compensare le perdite durante la fase di filtrazione. Contagocce e tappo a vite pre-assemblati possono essere forniti anche da Pharmacia & Upjohn Letterkenny Ltd. Irlanda.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/249/99 del 4 maggio 1999

Specialità: FCE A08.

Confezioni:

flacone 2,5 ml - A.I.C. n. 033671013;

3 flaconi 2,5 ml - A.I.C. n. 033671025.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0179/001/W002.

Tipo modifica: modifica composizione qualitativa contenitore primario.

Modifica apportata: contagocce di plastica incolore (QSC 50-5051-00N ED 08). Trascurabile adeguamento della composizione della resina HDPE usata per la produzione del tappo a vite (QSC 50-5050 00N ED 05).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8219 - 99A8220

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humoferon»

Estratto provvedimento UAC/II/251/99 del 4 maggio 1999

Specialita: HUMOFERON.

Confezione: 1 flaconcino 3 M.U. 1 ml - A.I.C. n. 027381019.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0029/003/W015.

Tipo modifica: eliminazione prova di stima titolazione interferone.

Modifica apportata:

stima della titolazione 3MU in 1 ml (tra il 63 e il (4547CT/52) 158% della potenza dichiarata in etichetta) 5MU in 1 ml (tra il 63 e il 158% della potenza dichiarata in etichetta) 10MU in 1 ml (tra il 63 e il 158% della potenza dichiarata in etichetta);

conferma della diluizione: il rapporto dei risultati sui campioni pre e post diluizione deve essere compreso tra 0.8-1.2 della diluizione gravimetrica* La potenza specificata si ottiene mediante diluizione gravimetrica della miscela stabilizzata in bulk usando la potenza determinata mediante 4547CT/158 (miscela in bulk stabilizzata).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8221

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kalicet»

*Estratto provvedimento UAC/II/266-*bis*/99 del 4 maggio 1999*

Specialità: KALICET.

Confezione: «120» 20 compresse filmrivestite 120 mg - A.I.C. n. 033304041/M.

Titolare A.I.C.: Hoechst Pharma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0151/003/W002.

Tipo modifica: tipo II - modifica specifiche eccipienti.

Modifica apportata: eccipienti:

miscela di ossido di ferro giallo e miscela di ossido di ferro rosa;

specifiche come da parte II C agli atti e aggiornamento allegato alla variazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8222

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leucomax»

Estratto provvedimento UAC/II/299/99 del 5 maggio 1999

Specialità: LEUCOMAX.

Confezioni:

1 flac. 300 mcg + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027961046;

3 flac. 300 mcg + 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027961059.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/006/W009.

Tipo modifica: modifica procedure di prova P.F.

Modifica apportata: metodi di controllo sul prodotto finito aggiornati per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8224

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio di confezioni della specialità medicinale per uso umano «Asolergyl».

Estratto provvedimento UAC/II/306/99 del 5 maggio 1999

Specialità: ASOLERGYL.

Confezioni:

10 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032312011/M;

15 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032312023/M;

30 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032312035/M;

10 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032312047/M;

15 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032312050/M;

30 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032312062/M.

Titolare A.I.C.: Inverni Della Beffa S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0119/001/W005.

Tipo modifica: variazione processo sintesi e processo controllo p.a.

Modifica apportata: cambiamenti nel processo di sintesi del principio attivo e nel processo di controllo come descritto nella parte aperta del DMF di Gargenville allegato alla domanda di variazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/308/99 del 5 maggio 1999

Specialità: ASOLERGYL.

Confezioni:

10 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032312011/M;

15 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032312023/M;

30 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032312035/M;

10 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032312047/M;

15 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032312050/M;

30 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032312062/M.

Titolare A.I.C.: Inverni Della Beffa S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0119/001/W007.

Tipo modifica: aggiunta di un fornitore del p.a.

Modifica apportata: Synthelabo Recherche - Z.I. de Limay 2, rue de Rouen - 78440 Gargenville (Francia) e Sylachim - Finorga Division - route de Givors - 38670 Chasse sur Rhone (Francia).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

99A8223

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio di confezioni della specialità medicinale per uso umano «Zolistam»

Estratto provvedimento UAC/II/306/99 del 5 maggio 1999

Specialità: ZOLISTAM.

Confezioni:

10 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032311019;

15 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032311021;

30 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032311033;

10 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032311045;

15 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032311058;

30 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032311060.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0119/001/W005.

Tipo modifica: variazione processo sintesi e processo controllo p.a.

Modifica apportata: cambiamenti nel processo di sintesi del principio attivo e nel processo di controllo come descritto nella parte aperta del DMF di Gargenville allegato alla domanda di variazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/308/99 del 5 maggio 1999

Specialità: ZOLISTAM.

Confezioni:

10 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032311019;

15 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032311021;

30 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032311033;

10 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032311045;

15 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032311058;

30 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032311060.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0119/001/W007.

Tipo modifica: aggiunta di un fornitore del p.a.

Modifica apportata: Synthelabo Recherche - Z.I. de Limay 2, rue de Rouen - 78440 Gargenville (Francia) e Sylachim - Finorga Division - route de Givors - 38670 Chasse sur Rhone (Francia).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

99A8225

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bio Insulin»

Estratto provvedimento UAC/II/343/99 del 10 maggio 1999

Specialità: BIO INSULIN.

Confezione: «I-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ML 100 UI/ML - A.I.C. n. 025802430.

Titolare A.I.C.: Lilly Deutschland GmbH.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0030/042/W024.

Tipo modifica: aggiunta di un nuovo impianto di produzione.

Modifica apportata: impianti di produzione: Building 200 e Building 700.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

99A8226

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eurocal D3»

Estratto provvedimento UAC/II/356/99 del 10 maggio 1999

Specialità: EUROCAL D3.

Confezioni:

46 bustine 1000 mg/880 UI - A.I.C. n. 032840011;

30 bustine 1000 MG/880 UI - A.I.C. n. 032840023.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Tissues Italia S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. FR/H/0103/001/W005.

Tipo modifica: variazione specifiche di un aroma (LCA limone).

Modifica apportata:

caratteristiche: polvere da bianca a bianco-giallastra con odore di limone;

solubilità: facilmente solubile, dispersibile in acqua;

identificazione: cromatogramma GLC confrontabile con quello di riferimento;

metalli pesanti: max 40 ppm (Pb);

saggio degli olii essenziali: dal 3,5 al 5% w/v.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

99A8227

Elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'ulteriore elenco dei manuali di corretta prassi igienica valutati conformi dal Ministero della sanità e inviati alla Commissione europea, con l'indicazione delle relative organizzazioni proponenti:

1) manuale di corretta prassi igienica per la trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli:

«Federazione regionale Coldiretti Lombardia», via T. Salvini, 1 - 20122 Milano, fax 02/76015123;

2) manuale di corretta prassi igienica per la produzione e stoccaggio di cereali:

«Federazione regionale Coldiretti Lombardia», via T. Salvini, 1 - 20122 Milano, fax 02/76015123;

3) manuale di corretta prassi igienica per la produzione ed il confezionamento di caffè torrefatto e per il confezionamento di caffè solubile:

«AIIPA», corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano, fax 02/654822;

«ANT», via Giuseppe Avezzana, 45 - 00195 Roma, fax 06/3230536.

99A8295

MINISTERO DELLA DIFESA

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale aviazione dell'Esercito.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1999 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione nazionale aviazione dell'Esercito.

99A8211

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione di alcune istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1999 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Lyceum Alpinum Zuoz di Zuoz (Svizzera).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1999 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Verdala International School di Fort Pembroke, St. Andrews (Malta).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

99A8346

Modificazioni dello statuto del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani

Con decreto ministeriale 5 agosto 1999 sono state autorizzate le variazioni agli articoli 8, 21 e 31 dello statuto del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani adeguando la durata dell'anno finanziario dell'ente con l'anno solare.

99A8395

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto direttoriale 15 settembre 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

Provincia di Chieti.

1. Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagli; facchini e pesatori mercati agro-alimentari all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge; facchini degli scali ferroviari; facchini doganali, facchini generici; accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione che non abbiano ancora attuato la trasformazione prevista dall'art. 2, comma 21, della legge 23 dicembre 1996, n. 647:

48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.337.000 mensili.

2. Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci sui mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

a) di persone:

1) vetturini, barcaioli e simili;

2) tassisti, autonoleggiatori e simili; motoscafisti e simili;

b) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non gricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo, riparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, rimozione forzata di autoveicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);

2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili):

48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.337.000 mensili.

3. Attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili:

48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.337.000 mensili.

Attività varie.

Servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, ivi compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale:

48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.337.000 mensili.

99A8294

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. **508.000**
- semestrale ... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. **416.000**
- semestrale ... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. **115.500**
- semestrale ... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. **107.000**
- semestrale ... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. **273.000**
- semestrale ... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. **106.000**
- semestrale ... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. **267.000**
- semestrale ... L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. **1.097.000**
- semestrale ... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. **982.000**
- semestrale ... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 3 6 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77